



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 280

Resoconti

Edizione non definitiva

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di martedì 13 aprile 2010

INDICE**Giunte**

Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	3
--	------	---

Commissioni permanenti

2 ^a - Giustizia	Pag.	5
5 ^a - Bilancio	»	121

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	Pag.	125
Per l'infanzia e l'adolescenza	»	130
Per l'attuazione del federalismo fiscale	»	132

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	Pag.	138
--	------	-----

CONVOCAZIONI	Pag.	143
------------------------	------	-----

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali	Pag.	181
---	-------------	------------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP, Io Sud e Autonomie: UDC-SVP-IS-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 13 aprile 2010

58ª Seduta

Presidenza del Presidente
FOLLINI

La seduta inizia alle ore 12,15.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE comunica che la Corte di Cassazione, V sezione penale, con la sentenza n. 39037 del 16 ottobre 2008, ha definitivamente deliberato la sussistenza della prerogativa dell'insindacabilità, con riferimento alla fattispecie di cui al *Doc. IV-ter*, n. 3, riguardante un procedimento penale a carico del dottor Claudio Petruccioli, senatore all'epoca dei fatti (documento esaminato dalla Giunta nella seduta del 22 luglio 2008).

La Giunta pertanto prende atto che non vi è più luogo a deliberare sulla richiesta a suo tempo avanzata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma ed incarica il Presidente di darne comunicazione al Presidente del Senato.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 16 marzo 2010, essendo stata respinta la proposta della relatrice Adamo sulla richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*Doc. IV-ter*, n. 14), era stata rinviata ad altra seduta la designazione di un nuovo relatore.

Incarica quindi il senatore Balboni di redigere la relazione per l'Assemblea.

La Giunta prende atto.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV-ter, n. 13) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Paolo Guzzanti, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale, 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 9 febbraio e proseguito nelle sedute del 16 febbraio e 16 marzo 2010.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

Il senatore SANNA (PD) propone di svolgere un ulteriore approfondimento volto ad accertare gli elementi di connessione tra le opinioni espresse dal deputato Paolo Guzzanti e la sua attività parlamentare. Ciò al fine di compiere una valutazione più completa in ordine alla insindacabilità.

Il relatore LUSI (PD) dichiara la propria disponibilità a svolgere l'approfondimento richiesto.

Così resta stabilito ed il seguito dell'esame viene rinviato.

VERIFICA DEI POTERI

Comunicazioni del Presidente in materia di incompatibilità a seguito di elezione a consigliere regionale

Il PRESIDENTE comunica che alcuni Senatori sono stati eletti consiglieri regionali nella consultazione del 28-29 marzo.

Derivando l'incompatibilità di tali cariche direttamente da una previsione costituzionale, il Comitato per l'esame delle cariche, coordinato dal senatore Balboni, procederà ad individuare i Senatori interessati, ferma restando la necessità di attendere, per l'avvio della procedura di opzione, la proclamazione degli eletti.

Analogamente a quanto fu stabilito nella seduta del 10 giugno del 2008 in relazione ai Senatori che ricoprivano la carica di consigliere regionale, il termine per l'esercizio del diritto di opzione sarà di tre giorni a partire dalla comunicazione della Giunta, che interverrà successivamente alla proclamazione.

La Giunta prende atto.

La seduta termina alle ore 12,30.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 13 aprile 2010

144^a Seduta*Presidenza del Presidente***BERSELLI***Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.**La seduta inizia alle ore 12.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente BERSELLI comunica alla Commissione che nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, testé svoltasi, si è convenuto di destinare le sedute di domani, mercoledì 14 aprile, delle ore 8,30 e 14; di giovedì 15 aprile, delle ore 8,30 e di martedì 20 aprile, delle ore 8,30 e 15 alla prosecuzione dell'illustrazione degli emendamenti, che sarà avviata nel corso della seduta odierna. Si è stabilito altresì di convocare le Commissioni riunite 2^a e 4^a per martedì 20 aprile, alle ore 14, per l'esame dei disegni di legge di riforma del codice penale militare di pace. Nel corso dell'Ufficio di Presidenza è stata poi sollecitata dal senatore Li Gotti l'audizione del Ministro della giustizia sulla questione relativa alla gestione del Fondo Unico Giustizia e alla dotazione finanziaria della società Equitalia. Al riguardo il senatore Li Gotti ha depositato una nota predisposta dall'amministratore delegato di Equitalia S.p.A. ed inviata al Presidente della Commissione antimafia lo scorso 5 novembre.

Si è deciso infine di inserire nel calendario dei lavori i disegni di legge nn. 957, in materia di affidamento condiviso e 1826, in materia di *cross examination*, di entrambi i quali il senatore Valentino è primo firmatario.

IN SEDE REFERENTE

(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati

(212) *COSSIGA*. – *Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni*

(547) *COSTA*. – *Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni*

(781) *DELLA MONICA ed altri*. – *Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine*

(932) *CASSON ed altri*. – *Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine*

– e voti regionali nn. 20 e 21 e petizione n. 848 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 7 luglio 2009.

Il presidente BERSELLI avverte che si procederà alla illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al disegno di legge n. 1611, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il senatore CASSON (*PD*) illustra dapprima gli ordini del giorno nn. G/1611/1/2 e G/1611/2/2. In particolare con il primo degli ordini del giorno si intende impegnare il Governo a vigilare affinché le nuove norme in materia di intercettazioni non indeboliscano le misure per il contrasto dei reati in materia di traffico e smaltimento dei rifiuti e di altri delitti ambientali, i quali appaiono in molti casi connessi con circuiti criminali organizzati.

Dopo che la senatrice DELLA MONICA (*PD*) ha preannunciato che tutti i senatori del Gruppo del Partito democratico della Commissione intendono aggiungere la loro firma agli ordini del giorno testé illustrati, i senatori D'ALIA (*UDC-SVP-IS-Aut*) e LI GOTTI (*IdV*) sottoscrivono gli ordini del giorno suddetti.

Il senatore D'AMBROSIO (*PD*) interviene quindi brevemente sull'ordine del giorno G/1611/1/2, svolgendo talune considerazioni sulla questione relativa allo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e alla problematica delle possibili collusioni fra le associazioni criminali organizzate e il personale impiegato nei consorzi di bacino.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) illustra il complesso degli emendamenti a sua firma relativi ai commi da 1 a 4 dell'articolo 1. Con tali proposte si intende in primo luogo ovviare ai pericoli connessi ad un uso strumentale delle norme che impongono l'astensione del giudice e la sostituzione del pubblico ministero. Al riguardo rileva come sarebbe stato preferibile recepire la formulazione contenuta nel disegno di legge n. 1440 di riforma del codice di procedura penale. Si sofferma poi sugli emendamenti volti ad incidere sul comma 3 dell'articolo 1, il quale estende il divieto di intercettazione relativo a comunicazioni dei difensori e degli altri soggetti indicati anche al caso di intercettazione eseguita su utenze diverse da quelle in uso

ai medesimi soggetti. Al riguardo ritiene che tale previsione appare eccessivamente generica, nella parte in cui fra le utenze non captabili possano essere ricomprese anche le ulteriori utenze dell'indagato.

La senatrice DELLA MONICA (PD) si sofferma dapprima sugli emendamenti del Gruppo del Partito Democratico volti a sopprimere o a modificare il comma 1 dell'articolo 1. In merito lamenta l'eccessiva genericità dell'ulteriore causa di astensione obbligatoria del giudice. Dopo aver ribadito le proprie perplessità sul comma 2 dell'articolo 1 relativo alla sostituzione del pubblico ministero, si sofferma sugli emendamenti volti ad incidere sul comma 3. Al riguardo condivide i rilievi critici formulati dal senatore Li Gotti.

Il senatore CASSON (PD), dopo aver illustrato l'emendamento 1.6, con il quale si intende ovviare parzialmente alla genericità della formulazione del comma 1, norma questa indubbiamente ispirata a logiche punitive nei confronti di magistrati, si sofferma sugli emendamenti 1.8, 1.15 e 1.20. Al riguardo rileva l'irragionevolezza della scelta governativa di voler far derivare l'obbligo di sostituzione del pubblico ministero dalla semplice iscrizione di un soggetto del registro degli indagati, atto questo di mera garanzia processuale. Illustra infine gli emendamenti 1.21 e 1.24.

Dopo una breve precisazione del relatore CENTARO (PdL) sulla necessità di una lettura sistematica delle norme in esame con quelle di cui al comma 7, il senatore CAROFIGLIO (PD) ribadisce il proprio giudizio critico sulle disposizioni in esame e sull'inopportunità di un provvedimento disorganico e che interviene, da un lato, su norme di carattere processuale e, dall'altro, sui profili di carattere disciplinare, che andrebbero trattati separatamente.

Il senatore D'AMBROSIO (PD) prende brevemente la parola sugli emendamenti relativi al comma 2 evidenziando come la logica punitiva sottesa a tale disposizione non appaia giustificata nella parte in cui non tutte le fughe di notizia possono essere imputate ai magistrati.

Il senatore MARITATI (PD), dopo aver sottoscritto gli emendamenti 1.8 e 1.15, svolge talune considerazioni sui commi 1 e 2 del provvedimento, rilevandone l'inopportunità, anche in considerazione del fatto che la recente riforma dell'ordinamento giudiziario ha conferito ai capi delle Procure poteri di intervento assai efficaci nei confronti di eventuali violazioni dei corretti comportamenti istituzionali da parte dei sostituti.

La senatrice DELLA MONICA (PD) sottoscrive gli emendamenti 1.8, 1.15 e 1.20, esprimendo un giudizio fortemente critico sul *modus operandi* dell'attuale Governo le cui iniziative legislative nascono il più delle volte da vicende connesse a processi *ad personam* e che finiscono poi per assurgere ad istituti di carattere generale.

Dopo una breve precisazione del senatore LI GOTTI (*IdV*) sui commi 1 e 2 così come originariamente formulati, il presidente BERSELLI rinvia il seguito dell'esame alla seduta antimeridiana di domani.

La seduta termina alle ore 13.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1611

G/1611/1/2

DELLA SETA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, D'ALIA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, LATORRE, LI GOTTI, MARITATI

Il Senato,

premesso che:

il traffico illecito dei rifiuti e altri reati ambientali – come gli incendi boschivi dolosi e lo sfruttamento degli animali da parte della criminalità organizzata – sono delitti gravissimi che ogni anno concorrono a danneggiare gravemente il territorio italiano mettendo a rischio l'incolumità delle persone e dell'ambiente;

anche grazie alle intercettazioni telefoniche, rese possibili nelle indagini per questi reati dall'articolo 53-*bis* del «decreto Ronchi» (oggi articolo 260 del decreto legislativo, n. 152 del 2006), le forze dell'ordine dal 2002 ad oggi hanno portato a buon fine 131 inchieste, con 841 arresti, che vedevano coinvolte 574 aziende e denunciato 2425 persone tra imprenditori, autotrasportatori, funzionari pubblici e tecnici corrotti, intermediari nella gestione dei rifiuti oltre a diverse organizzazioni criminali;

il traffico e lo smaltimento illegale dei rifiuti è un crimine odioso che avvelena l'aria, contamina le falde acquifere, inquina i fiumi e le coltivazioni agricole, minaccia la salute dei cittadini, contaminando con metalli pesanti, diossine e altre sostanze cancerogene prodotti che arrivano sulla tavola delle famiglie. Questo fenomeno è purtroppo diffuso in quasi tutte le regioni italiane, ma in alcune aree del Paese, come la Campania, gli smaltimenti illegali di rifiuti pericolosi e i roghi dei clan della camorra hanno causato delle vere e proprie piaghe per quei territori e l'abbattimento di migliaia di capi di bestiame il cui latte risultava contaminato da tali quantità di diossina da essere considerato un rifiuto industriale;

si tratta di un fenomeno che alimenta il redditizio giro d'affari delle ecomafie stimabile, solo per il ciclo dei rifiuti in 7 miliardi di euro. Un'intricata rete criminale che conta su pratiche collaudate di corruzione, frode, evasione fiscale, in cui imprenditori e amministratori pubblici, non sempre inconsapevoli, affidano i rifiuti a pseudo professionisti dediti alla truffa dello smaltimento illecito. Una pratica spregiudicata, che annienta l'economia pulita, quasi sempre condotta attraverso la falsificazione dei documenti di accompagnamento, il cosiddetto giro bolla, che trasforma rifiuti speciali, spesso nocivi, in rifiuti, per così dire, innocui,

impegna il Governo:

a vigilare affinché le nuove norme introdotte in materia di intercettazioni telefoniche non indeboliscano il contrasto nei confronti di questi reati gravissimi e la repressione di uno dei fronti più avanzati delle politiche criminali ed economiche delle ecomafie.

G/1611/2/2

DELLA SETA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, D'ALIA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, LATORRE, LI GOTTI, MARITATI

Il Senato

premesso che:

l'utilizzo degli impianti di vigilanza audiovisiva soprattutto nei confronti di esercizi pubblici e commerciali e di imprese si è rivelato un efficace deterrente per l'azione di contrasto al *racket*; i suddetti strumenti di indagine, insieme alle intercettazioni telefoniche, si sono dimostrati strategici nel contrastare la strategia di controllo e penetrazione nell'economia legale da parte delle mafie, oltreché strumenti di sicurezza innovativi ed efficaci per la libera attività imprenditoriale,

impegna il Governo:

a vigilare affinché le nuove norme introdotte in materia di intercettazioni non indeboliscano il contrasto nei confronti di questi reati gravissimi sempre collegati alle attività delle mafie e non limitino l'attività di indagine delle procure e delle Forze dell'ordine.

Art. 1.

1.1

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere l'articolo.

1.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere i commi 1 e 2.

1.3

D'ALIA

Sopprimere il comma 1.

1.4

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sopprimere il comma 1.

1.5

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 1.

1.6

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 1, sostituire le parole: «concernenti il» con le seguenti: «sul contenuto di atti e attività riservati del».

1.7

D'ALIA

Sopprimere il comma 2.

1.8

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, DELLA MONICA, MARITATI

Sopprimere il comma 2.

1.9

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 2.

1.10

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)*" sono inserite le seguenti: "nonché se il magistrato è stato rinviato a giudizio per il reato previsto dall'articolo 379-*bis* del codice penale nelle ipotesi dolose";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il procuratore generale procede allo stesso modo se il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario risultano rinviati a giudizio per il reato previsto dall'articolo 379-*bis* del codice penale nelle ipotesi dolose».

1.11

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)*"; sono inserite le seguenti: "nonché quando, nei confronti del magistrato, il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 405";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore generale procede allo stesso modo se nei confronti del capo dell'ufficio e del ma-

gistrato assegnatario risulti esercitata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405.».

1.12

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «se il magistrato risulta iscritto nel registro degli indagati» con le seguenti: «quando, nei confronti del magistrato, il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 405».

1.13

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «il magistrato risulta iscritto nel registro degli indagati» con le seguenti: «risulta emessa richiesta di rinvio a giudizio per il magistrato».

Conseguentemente al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «se il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario risultano indagati» con le seguenti: «se nei confronti del capo dell'ufficio e del magistrato assegnatario risulta richiesta di rinvio a giudizio».

1.14

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «il magistrato risulta iscritto nel registro degli indagati» con le seguenti: «risulta emesso decreto di rinvio a giudizio nei confronti del magistrato».

1.15

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, DELLA MONICA, MARITATI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «risulta iscritto nel registro degli indagati» con le seguenti: «viene rinviato a giudizio».

1.16

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: «, sentito» fino a: «dell'articolo 11».

1.17

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, le parole: «in relazione ad atti coperti da segreto».

1.18

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «se il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario risultano indagati» con le seguenti: «se nei confronti del capo dell'ufficio e del magistrato assegnatario risulta richiesta di rinvio a giudizio».

1.19

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «risultano indagati» con le seguenti: «sono stati rinviati a giudizio».

1.20

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA, DELLA MONICA

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «risultano indagati» con le seguenti: «sono rinviati a giudizio».

1.21

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «ovvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento».

1.22

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «in relazione ad atti coperti da segreto».

1.23

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sopprimere il comma 3.

1.24

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «Il divieto» con le seguenti: «La non utilizzabilità di cui al comma 7».

1.25

D'AMBROSIO LETTIERI, LONGO

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il divieto opera anche nei confronti del difensore in qualsiasi procedimento o processo nel cui ambito si svolge l'attività defensionale o di assistenza».

1.26

D'ALIA

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «quando la comunicazione risulti strettamente connessa all'esercizio del rapporto difensivo».

1.27

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con esclusione delle intercettazioni con interlocutori occasionali, casuali o fortuiti».

1.28

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «limitatamente alle captazioni delle conversazioni del difensore effettuate ponendo sotto controllo le utenze dei suoi interlocutori abituali».

1.29

D'ALIA

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

1.30

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

1.31

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sopprimere il comma 4.

1.32

D'ALIA

Sopprimere il comma 5.

1.33

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 5.

1.34

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Sopprimere il comma 5.

1.35

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "del loro contenuto" sono aggiunte le seguenti: ", fino a che la persona sottoposta ad indagini o il difensore non ne possano avere conoscenza, fatta salva l'ipotesi di segretezza prevista dall'articolo 329, comma 3, e salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fino a che siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare è vietata comunque la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o nel contenuto, degli atti, dei verbali e delle registrazioni relativi all'intercettazione e di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione, di comunicazioni tra presenti, di comunicazioni informatiche o telematiche, nonché relativi ai dati di cui all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche se inseriti in altri provvedimenti del pubblico ministero, del giudice per le indagini preliminari ovvero del giudice dell'udienza preliminare";

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Prima della scadenza dei termini di cui al comma 2, è consentita la pubblicazione, nel contenuto o per riassunto, degli atti richiamati al medesimo comma 2, solo con riferimento alle trascrizioni effettuate a norma dell'articolo 268-ter, comma 1, con esclusione delle parti di cui sia stata disposta la distruzione ovvero espunte in quanto relative a fatti o circostanze o soggetti estranei alle indagini, di cui è sempre vietata la pubblicazione a norma del comma 7.

2-ter. Fermo quanto previsto dai commi precedenti e dal comma 7, è consentita la pubblicazione, solo nel contenuto, della motivazione delle ordinanze cautelari emesse a norma dell'articolo 292, per le parti relative agli atti indicati al comma 2 del presente articolo, se la misura interviene prima dell'effettuazione delle procedure di cui all'articolo 268-ter, comma 1";

d) il comma 3 è abrogato;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. È sempre vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni anche telefoniche o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche,

di cui sia stata ordinata la espunzione o la distruzione ai sensi degli articoli 268-ter, comma 1, 269, comma 2, e 271"».

Conseguentemente, sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 268-bis. – (*Deposito e acquisizione dei verbali e delle registrazioni*). – 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita presso la segreteria i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni che ritiene rilevanti ai fini delle indagini, indicando le ragioni della rilevanza. Sono contestualmente depositati anche i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione nonché le relative richieste. Gli atti relativi a conversazioni di cui è vietata l'utilizzazione e a quelle prive di rilevanza, in quanto riguardanti unicamente fatti o circostanze estranei alle indagini, restano custoditi esclusivamente nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.

2. Gli atti rimangono depositati per il tempo stabilito dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il giudice riconosca necessaria una proroga.

3. Il giudice può autorizzare, con decreto motivato, il pubblico ministero a ritardare il deposito di cui al comma 1, non oltre la chiusura delle indagini preliminari, qualora dal deposito possa derivare grave pregiudizio per le indagini.

4. Ai difensori delle parti è dato immediatamente avviso che, entro il termine di cui al comma 2, hanno facoltà:

a) di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268;

b) di ascoltare le registrazioni, ivi comprese quelle custodite nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268, ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche;

c) di indicare specificamente al giudice le conversazioni non depositate delle quali chiedono l'acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza;

d) di indicare specificamente al giudice le conversazioni depositate che ritengono irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione.

5. Scaduto il termine di cui al comma 2, il giudice, sentite le parti senza formalità, dispone con ordinanza non impugnabile l'acquisizione delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l'utilizzazione. Il giudice può sempre esaminare, se lo ritiene necessario, gli atti custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.

6. La documentazione depositata della quale il giudice non ha disposto l'acquisizione è immediatamente restituita al pubblico ministero e custodita nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, in quanto compatibili, anche ai dati relativi al traffico telefonico.

8. I difensori delle parti possono estrarre copia delle sole conversazioni di cui è stata disposta l'acquisizione.

9. I difensori, fino a quando non sia avvenuta la distruzione della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 269, possono esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268, secondo le modalità di cui all'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice.

Art. 268-ter. – (Trascrizione delle registrazioni). – 1. Il giudice, compiute le formalità di cui all'articolo 268-bis, dispone perizia per la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite. Al termine delle operazioni i verbali e le registrazioni utilizzate per lo svolgimento dell'incarico sono immediatamente restituiti al pubblico ministero e sono custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini. Il giudice dispone che i nominativi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede.

2. Le trascrizioni delle registrazioni e le stampe di cui al comma 1 sono inserite nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431, comma 1, lettera h-ter).

3. Delle trascrizioni e delle stampe i difensori possono estrarre copia, anche su supporto informatico.

Art. 268-quater. – (Utilizzo delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari). – 1. Il pubblico ministero, anche prima del deposito previsto dall'articolo 268-bis, comma 1, al fine di presentare le sue richieste al giudice, può disporre la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche per riassunto, ad opera della polizia giudiziaria o del consulente tecnico nominato ai sensi degli articoli 359 e 360. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini. Il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, che i nominativi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede.

2. Quando il giudice deve adottare una decisione prima del deposito previsto dall'articolo 268-bis, comma 1, il pubblico ministero trasmette i verbali e le registrazioni delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche a favore della persona sottoposta alle indagini, e di cui non è vietata l'utilizzazione.

3. Il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni rilevanti per la decisione nel fascicolo degli atti di indagine e restituisce le altre al pub-

blico ministero. Esse sono custodite nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. Dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore hanno avuto conoscenza del provvedimento, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 8 dell'articolo 268-bis.

4. Sono soggette ad autorizzazione del pubblico ministero le seguenti attività:

a) la stampa dei dati relativi alle intercettazioni, che deve essere in ogni caso corredata dall'annotazione del numero delle pagine stampate;

b) la trasmissione dei dati relativi alle intercettazioni su supporti informatici e cartacei o per via telematica, che deve essere in ogni caso corredata dall'annotazione degli estremi della destinazione, degli utenti, del giorno e dell'ora di trasmissione e ricezione.

Art. 268-quinquies. – (*Ascolto e acquisizione di conversazioni disposti dal giudice*). – 1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare il giudice, ai fini della decisione da adottare, può sempre disporre anche d'ufficio l'esame dei verbali e l'ascolto delle registrazioni custodite nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. All'esito può disporre con ordinanza l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si osservano le forme e le garanzie della perizia.

2. Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre, su richiesta specificamente motivata delle parti, l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 268-ter».

1.36

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 114 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ne è tuttavia consentita la pubblicazione del contenuto o per riassunto";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. È consentita la pubblicazione parziale, per riassunto o nel contenuto delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza stessa. Le parti che riproducono gli atti riguardanti le operazioni di cui al comma 1 dell'articolo 266 possono essere pubblicate solo per riassunto"».

1.37

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: fino a che l'imputato o il suo difensore non ne abbiano potuto avere conoscenza";

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 3 è abrogato;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. È in ogni caso vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la espunzione ai sensi degli articoli 268-ter, comma 1, e 268-quater, comma 1, ovvero la distruzione ai sensi dell'articolo 269.»

1.38

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 114 del codice di procedura penale, comma 2, sopprimere le parole: "ovvero fino al termine dell'udienza preliminare", e aggiungere, in fine, le parole: "fino a che l'indagato o il suo difensore non ne abbiano potuto avere conoscenza"».

1.39

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 3 è abrogato».

1.40

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 5, capoverso «2-bis», sopprimere le parole: «per riassunto o nel contenuto».

1.41

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 5, capoverso «2-bis» sopprimere le parole: «, per riassunto».

1.42

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 5, capoverso «2-bis» sopprimere le parole: «a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche».

1.43

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 5, capoverso «2-bis» sopprimere le parole da: «ovvero» fino alla fine del periodo.

1.44

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 5, capoverso «2-bis» sostituire le parole da: «anche se non» fino alla fine del periodo con le seguenti: «fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare; è sempre consentita la pubblicazione di atti e documenti portati a conoscenza delle parti».

1.45

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 5, capoverso «2-bis» sostituire le parole: «anche se non più coperti» con le seguenti: «se coperti da segreto».

1.46

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 5, sopprimere il capoverso «2-ter».

1.47

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 5, capoverso «2-ter» sopprimere le parole da: «, fatta eccezione» fino alla fine.

1.48

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sopprimere il comma 6.

1.49

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 6.

1.50

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Dopo il comma 6-*bis* dell'articolo 114 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

"6-*ter*. Durante la fase delle indagini preliminari è vietata la pubblicazione e la diffusione dei nominativi e dell'immagine dei magistrati durante la loro attività relativa ai procedimenti e processi penali loro affidati. Il divieto relativo alle immagini non si applica all'ipotesi di cui all'articolo 147, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nonché quando, anche ai fini del diritto di cronaca, la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del magistrato"».

1.51

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 7

1.52

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sopprimere il comma 7.

1.53

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fino a che l'imputato o il suo difensore non ne abbiano potuto avere conoscenza e salvo quanto disposto dal comma 2";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto e anche se inseriti in altri provvedimenti del pubblico ministero o del giudice per le indagini preliminari, fino alla conclusione delle indagini preliminari".»;

c) il comma 3 è abrogato».

1.54

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«All'articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Salvo quanto previsto dai commi 2, 2-*bis* e 2-*ter*, è sempre consentita la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti dal segreto"».

1.55

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 114 del codice di procedura penale, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-*bis*. È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271"».

1.56

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 220 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. La perizia sui documenti di cui all'articolo 240-*bis* è ammessa soltanto nel caso in cui venga dedotta o comunque rilevata l'incompletezza o la contraddittorietà dei dati che emergono dal relativo verbale di consistenza, redatto ai sensi dell'articolo 240-*ter*. In tal caso, le attività peritali devono essere compiute esclusivamente sui documenti il cui esame risulta necessario per rispondere ai quesiti posti dal giudice"».

1.57

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

*Al comma 7, capoverso «7», sostituire le parole da: «di cui sia stata ordinata la distruzione» fino alla fine del comma con le seguenti: «fino a quando non ne sia stata effettuata la trascrizione. È sempre vietata la pubblicazione di intercettazioni che non siano state acquisite al procedimento o di cui sia stata disposta l'espunzione ai sensi dell'articolo 268, comma 7-*bis*».*

1.58

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Sopprimere il comma 8.

1.59

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 8.

1.60

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Dopo l'articolo 240 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 240-bis. - (*Documenti relativi a intercettazioni e raccolte di dati illecite*). – 1. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni non possono essere acquisiti al procedimento né in alcun modo utilizzati, salvo che come corpo del reato a norma dell'articolo 253. Essi sono custoditi esclusivamente nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 240-ter, decorsi cinque anni dalla data nella quale i documenti sono pervenuti alla procura della Repubblica, gli stessi sono distrutti con provvedimento adottato annualmente dal procuratore della Repubblica. Delle relative operazioni è redatto verbale.

Art. 240-ter. - (*Udienza per la redazione del verbale di consistenza*). – 1. Quando vengono acquisiti al procedimento i documenti costituenti corpo del reato di cui all'articolo 240-bis, il pubblico ministero richiede entro dieci giorni al giudice per le indagini preliminari di procedere alla redazione del verbale di consistenza, di cui al comma 4. Entro il medesimo termine il pubblico ministero trasmette anche i documenti acquisiti; ove sugli stessi debbano essere effettuati accertamenti tecnici in via preliminare, il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardarne la trasmissione per non più di novanta giorni.

2. Il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio, da tenere entro dieci giorni dalla data della trasmissione dei documenti di cui al comma 1, per accertare:

a) la tipologia dei documenti e dei dati in essi raccolti;

b) i soggetti destinatari della captazione o della raccolta illecita di informazioni.

3. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127, commi 1, 2, 6 e 10. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero ed è notificato, entro lo stesso termine, all'imputato, al suo difensore e agli altri soggetti interessati. Il pubblico ministero e i difensori sono sentiti se compaiono. Fino al giorno dell'udienza i documenti restano depositati in cancelleria, con facoltà per i difensori di esaminarli. È in ogni caso vietato il rilascio di copia degli stessi.

4. Delle operazioni effettuate è redatto apposito verbale, ma il contenuto dei documenti non può in nessun caso costituirne oggetto al di fuori dei limiti di cui al comma 2.

5. Il verbale di cui al comma 4 è inserito nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431, comma 1, lettera *h*-bis).

6. All'esito delle operazioni, i documenti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero e custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. Si applicano le disposizioni dell'articolo 269, comma 2».

1.61

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. All'articolo 115 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Con la richiesta di rinvio a giudizio per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare, per gli eventuali interventi di competenza secondo gli specifici ordinamenti professionali"».

1.62

D'ALIA

Al comma 8, capoverso «2», dopo le parole: «informa immediatamente» inserire le seguenti: «, salvo che ciò non sia di pregiudizio per le indagini».

1.63

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 8, capoverso «2», sopprimere le parole da: «che nei successivi trenta giorni» fino alla fine del periodo.

1.64

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 8, capoverso «2», sopprimere le parole: «nei successivi trenta giorni.».

1.65

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 8, capoverso «2», sostituire la parola: «dispone» con le seguenti: «può disporre.».

1.66

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sopprimere il comma 9.

1.67

D'ALIA

Sopprimere il comma 9.

1.68

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 9.

1.69

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. all'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea, la parola: "telecomunicazione" è sostituita dalla seguente: "comunicazione";

b) dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:

f-ter) reati di favoreggiamento personale e favoreggiamento reale».

1.70

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. All'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, la parola: "telecomunicazione" è sostituita dalla seguente: "comunicazione"».

1.71

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Al comma 9, capoverso «Art. 266», nel comma 1, sostituire le parole: «di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni» con le seguenti: «e di immagini mediante riprese visive in luoghi di privata dimora».

1.72

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 9, capoverso «Art. 266», nel comma 1, sostituire le parole: «di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documenta-

zione del traffico delle conversazioni o comunicazioni» *con le seguenti*:
«e di immagini mediante riprese visive in luoghi di privata dimora».

1.73

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 9, capoverso «Art. 266», nel comma 1, sopprimere le parole: «di immagini mediante riprese visive».

1.74

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 9, capoverso «Art. 266», nel comma 1, sopprimere le parole: «e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni».

1.75

BALDASSARRI, MENARDI, MUSSO, VALDITARA

Al comma 9, capoverso «Art. 266», nel comma 1, lettera a) sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «quattro anni».

Conseguentemente, al comma 9, capoverso «Art. 266» nel comma 1, lettera b) sostituire le parole: «non inferiore nel massimo a cinque anni» con le seguenti: «superiore nel massimo a quattro anni».

1.76

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 9, capoverso «Art. 266», nel comma 1, lettera f) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «atti persecutori».

1.77

D'ALIA

Al comma 9, capoverso «Art. 266», nel comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

"f-bis) delitti di cui agli articoli 423-bis del codice penale e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;"».

1.78

D'ALIA

Al comma 9, capoverso «Art. 266», nel comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

"f-bis) delitti di cui al Titolo VI, Capo I del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;"».

1.79

DELLA SETA, CASSON

Al comma 9, capoverso «Art. 266», nel comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

"g-bis) delitti di cui agli articoli 544-quater e 544-quinquies del codice penale"».

1.80

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 9, capoverso «Art. 266», nel comma 1, dopo la lettera g) aggiungere, la seguente:

"g-bis) reati di cui agli articoli 2621 e seguenti del Capo I del Titolo XI del codice civile"».

1.81

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Al comma 9, capoverso «Art. 266», sopprimere il comma 2.

1.82

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 9, capoverso «Art. 266», nel comma 2, sopprimere le parole da: «solo se vi è» fino a: «attività criminosa.».

1.83

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 9, capoverso «Art. 266», nel comma 2, sostituire le parole da: «solo se vi è» fino a: «attività criminosa» con le seguenti: «. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi ove è disposta, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si sia svolta, si stia svolgendo o stia per svolgersi l'attività criminosa, nonché quella volta al conseguimento del prezzo, del prodotto o del profitto del reato.».

1.84

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 9, capoverso «Art. 266», nel comma 2, sostituire le parole: «fondato motivo» con le seguenti: «motivo, fondato su elementi espressamente ed analiticamente indicati nel provvedimento.».

1.85

D'ALIA

Al comma 9, capoverso «Art. 266», nel comma 2, sostituire le parole: «ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.» con le seguenti: «ove fondatamente si svolgerà l'attività criminosa.»

1.86

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 266-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Alle intercettazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche"».

1.87

D'ALIA

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 266-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Alle intercettazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche"».

1.88

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. Al comma 1 dell'articolo 266-bis del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "secondo le norme del presente capo"».

1.89

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 266-ter. (*Intercettazioni di corrispondenza postale*). 1. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche alle intercettazioni di corrispondenza postale che non interrompono il corso della spedizione.

Art. 266-quater. (*Riprese visive*). 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, comma 1, si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche:

a) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni;

b) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto non captativo di conversazioni che si svolgono nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono al di fuori di luoghi pubblici sono autorizzate dal pubblico ministero con decreto motivato.

3. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono in luoghi pubblici possono essere eseguite di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria"».

1.90

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 266-ter. (*Riprese visive*). 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, comma 1, le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche si applicano:

a) alle operazioni di ripresa visiva captative anche di conversazioni;

b) alle operazioni di ripresa visiva non captative di conversazioni, che si svolgono nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera *a*), le riprese visive che si svolgono in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico possono essere eseguite di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria, ma devono essere convalidate con decreto motivato del pubblico ministero nelle 48 ore successive"».

1.91

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 266-ter. - (*Intercettazione di corrispondenza postale*). – 1. Le norme del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche alle intercettazioni di corrispondenza postale che non interrompono il corso della spedizione"».

1.92

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, al comma 11, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) i commi 4, 5, 6, 7, e 8 sono soppressi».

Conseguentemente:

Dopo l'articolo 268, sono inseriti i seguenti:

«Art. 268-bis.

(Deposito e acquisizione dei verbali e delle registrazioni)

1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita presso la segreteria i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni che ritiene rilevanti ai fini delle indagini, indicando le ragioni della rilevanza. Sono contestualmente depositati anche i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione nonché le relative richieste. Gli atti relativi a conversazioni di cui è vietata

l'utilizzazione e a quelle prive di rilevanza, in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini, restano custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.

2. Gli atti rimangono depositati per il tempo stabilito dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il giudice riconosca necessaria una proroga.

3. Il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardare il deposito di cui al comma 1, non oltre la chiusura delle indagini preliminari, qualora dal deposito possa derivare grave pregiudizio per le indagini.

4. Ai difensori delle parti è dato immediatamente avviso che, entro il termine di cui al comma 2, hanno facoltà:

a) di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268;

b) di ascoltare le registrazioni, ivi comprese quelle custodite nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268, ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche;

c) di indicare specificamente al giudice le conversazioni non depositate delle quali chiedono l'acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza;

d) di indicare specificamente al giudice le conversazioni depositate che ritengono irrilevanti o di cui sia vietata l'utilizzazione.

5. Scaduto il termine di cui al comma 2, il giudice, sentite le parti senza formalità, dispone con ordinanza l'acquisizione delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l'utilizzazione. Il giudice può sempre esaminare, se lo ritiene necessario, gli atti custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.

6. La documentazione depositata della quale il giudice non ha disposto l'acquisizione è immediatamente restituita al pubblico ministero e custodita nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, in quanto compatibili, anche ai dati relativi al traffico telefonico.

8. I difensori delle parti possono estrarre delle conversazioni di cui è stata disposta l'acquisizione.

9. I difensori, fino a quando non sia avvenuta la distruzione della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 269, possono esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268, secondo le modalità di cui all'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie.

Art. 268-ter.

(Trascrizione delle registrazioni)

1. Il giudice, compiute le formalità di cui all'articolo 268-bis, dispone perizia per la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite. Al termine delle operazioni i verbali e le registrazioni utilizzate per lo svolgimento dell'incarico sono immediatamente restituiti al pubblico ministero e sono custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini. Il giudice dispone che i nominativi o riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.

2. Le trascrizioni delle registrazioni e le stampe sono inserite nel fascicolo del dibattimento a norma dell'articolo 431.

3. Delle trascrizioni e delle stampe i difensori possono estrarre copia, anche su supporto informatico.

Art. 268-quater.

(Utilizzo delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari)

1. Il pubblico ministero, anche prima del deposito previsto dall'articolo 268-bis, comma 1, al fine di presentare le sue richieste al giudice, può disporre la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche per riassunto, ad opera della polizia giudiziaria o del consulente tecnico nominato ai sensi degli articoli 359 e 360. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini. Il pubblico ministero dispone che i nominativi o riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede.

2. Quando il giudice deve adottare una decisione prima del deposito previsto dall'articolo 268-bis, comma 1, il pubblico ministero trasmette i verbali e le registrazioni delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche a favore della persona sottoposta alle indagini, e di cui non è vietata l'utilizzazione.

3. Il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni rilevanti per la decisione nel fascicolo degli atti di indagine e restituisce le altre al pubblico ministero. Esse sono custodite nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. Dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore hanno avuto conoscenza del provvedimento, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 8 dell'articolo 268-bis.

4. Sono soggette ad autorizzazione del pubblico ministero le seguenti attività:

a) la stampa dei dati relativi alle intercettazioni, che deve essere in ogni caso corredata dall'annotazione del numero delle pagine stampate;

b) la trasmissione dei dati relativi alle intercettazioni su supporti informatici e cartacei o per via telematica, che deve essere in ogni caso corredata dall'annotazione degli estremi della destinazione, degli utenti, del giorno e dell'ora di trasmissione e ricezione.

Art. 268-quinquies.

(Ascolto e acquisizione di conversazioni disposti dal giudice)

1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare il giudice, ai fini della decisione da adottare, può sempre disporre anche d'ufficio l'esame dei verbali e l'ascolto delle registrazioni custodite nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. All'esito può disporre con ordinanza l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si osservano le forme e le garanzie della perizia.

2. Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre, su richiesta specificamente motivata delle parti, l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 268-ter.

Art. 268-sexies.

(Avviso a persone non indagate)

1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il pubblico ministero dà avviso in piego chiuso ai soggetti titolari delle utenze in ordine alle quali è stata disposta intercettazione delle comunicazioni telefoniche o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, diversi da quelli nei confronti dei quali si procede e che non risultino indagati in procedimenti connessi o collegati, dell'avvenuta intercettazione.

2. L'avviso contiene la mera notizia dell'avvenuta intercettazione, la durata e il numero dell'utenza intercettata, nonché l'indicazione della facoltà di chiedere la distruzione anticipata delle registrazioni ai sensi dell'articolo 269, comma 2.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:

a) nei casi in cui si procede per i reati indicati agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del presente codice, nonché per i reati di cui agli articoli 600-ter e 600-quinquies del codice penale;

b) se dagli atti di indagine risulti che l'utenza è stata comunque utilizzata da persone sottoposte ad indagine ovvero da indagati in procedimenti connessi o collegati;

c) se taluna delle conversazioni intercettate sulle utenze di cui al comma 1 sia stata acquisita al procedimento».

Conseguentemente, sopprimere i commi 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35.

1.93

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 10.

1.94

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sopprimere il comma 10.

1.95

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato che deve contenere, a pena di inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione ai sensi dell'articolo 271, comma 1, la valutazione della sussistenza dei gravi indizi di

reato e dell'assoluta indispensabilità dell'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che deve essere comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari. La motivazione del decreto deve specificare il grave pregiudizio che giustifica l'urgenza dell'intercettazione. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato ai sensi del comma 1. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal giudice, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1, con decreto motivato, in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi, ad eccezione dei casi in cui l'intercettazione è disposta nell'ambito di indagini per i reati di cui al comma 3-ter del presente articolo, per i reati di cui agli articoli 575, 628, 629 e 644 del codice penale, per i reati contro la pubblica amministrazione e per i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali di cui all'articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Negli altri casi, la durata di tre mesi può essere superata solo qualora siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti indicati nel comma 1. Tali elementi devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga, unitamente ai presupposti indicati nel comma 1. Con il decreto, il pubblico ministero individua l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni";

d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. La durata dell'intercettazione di comunicazioni tra presenti eseguite nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale non può essere prorogata più di due volte, salvo che siano emersi nuovi elementi investigativi, che devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga, in relazione ai presupposti indicati nel comma 1 e salvo che l'intercettazione sia disposta nell'ambito di indagini per i reati di cui al comma 3-ter del presente articolo, per i reati di cui agli articoli 575,

628, 629 e 644 del codice penale, per i reati contro la pubblica amministrazione e per i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'articolo 12-*quinq*ues del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali di cui all'articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3-*ter*. Resta fermo, in ogni caso, in relazione al presupposto della sussistenza di sufficienti indizi, alla durata delle intercettazioni e al numero delle proroghe, nonché alla intercettazione di comunicazioni tra presenti nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale, quanto previsto dall'articolo 9 della legge 11 agosto 2003 n. 228, dall'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, e dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano anche per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previsto dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152";

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. In apposito registro riservato tenuto presso ogni ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo l'ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni oltre ai nominativi del personale intervenuto, compreso quello della polizia giudiziaria"».

1.96

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. L'articolo 267 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 267. - (*Presupposti e forme del provvedimento*). - 1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato che deve contenere, a pena di inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione ai sensi dell'articolo 271, comma 1, la va-

lutazione della sussistenza di gravi indizi di reato e della circostanza che l'intercettazione sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini. Nella valutazione degli indizi di reato si applica l'articolo 203.

2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che deve essere comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari. La motivazione del decreto deve specificare il grave pregiudizio che giustifica l'urgenza dell'intercettazione. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato ai sensi del comma 1. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.

3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal giudice con decreto motivato in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi, fatta eccezione per i casi in cui l'intercettazione sia disposta nell'ambito di indagini per i reati di cui al comma 5 o per reati contro la pubblica amministrazione o per i reati di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. La durata di tre mesi può essere superata solo qualora siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti indicati nel comma 1. Tali elementi devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai requisiti indicati nel comma 1. Con il decreto, il pubblico ministero individua l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni.

4. La durata dell'intercettazione di comunicazioni tra presenti eseguite nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale non può essere prorogata più di due volte, fatta eccezione per i casi in cui l'intercettazione sia disposta nell'ambito di indagini per i reati di cui al comma 5 o per reati contro la pubblica amministrazione o per i reati di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale e salvo che siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti indicati nel comma 1. Tali nuovi elementi devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai requisiti indicati nel comma 1.

5. Per quanto concerne la sussistenza di indizi sufficienti, la durata delle intercettazioni e il numero delle proroghe, nonché l'intercettazione di comunicazioni tra presenti nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale, resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 11 agosto 2003, n. 228, dall'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e successive modificazioni.

6. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente oppure avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.

7. In apposito registro riservato tenuto presso ogni ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo l'ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni, nonché i nominativi del personale intervenuto, compreso quello della polizia giudiziaria».

1.97

D'ALIA

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il pubblico ministero richiede al giudice competente, individuato ai sensi del presente articolo, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Il decreto indica espressamente ed analiticamente, a pena di nullità rileva bile anche d'ufficio, gli elementi di fatto e di diritto posti alla base dell'autorizzazione.";

b) al comma 2 le parole: "nel comma b" sono sostituite dalle parole: "nei commi 3 e 4";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Fuori dei casi previsti dal comma 5, quando si procede per delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, determinata a norma dell'articolo 4, ovvero per i delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), l'autorizzazione di cui al comma 1 è data dal giudice per le indagini preliminari per una durata non superiore a trenta giorni. Tale durata può essere prorogata, con decreto motivato, dallo stesso giudice per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Quando la durata delle operazioni raggiunge il periodo di tre mesi, la proroga deve essere richiesta al tribunale, che decide in composizione collegiale e valuta l'assoluta necessità della prosecuzione delle operazioni ai fini delle indagini. Le ulteriori e successive proroghe sono date dal giudice per le indagini preliminari. Al raggiungimento di ogni successivo termine trimestrale, la proroga è sempre concessa dal tribunale in composizione collegiale, alle condizioni previste dal presente comma.";

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Fuori dai casi previsti dal comma 3, l'autorizzazione di cui al comma 1 è data dal tribunale, che decide in composizione collegiale, per una durata non superiore a trenta giorni. Tale durata può essere prorogata per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1, con decreto motivato di un giudice delegato dal presidente del collegio che ha autorizzato le operazioni. Al raggiungimento di ogni termine trimestrale dall'inizio delle operazioni, la proroga è sempre concessa dal tribunale in composizione collegiale, che valuta l'assoluta necessità della prosecuzione delle operazioni ai fini delle indagini. Il giudice delegato può essere sostituito solo per gravi ragioni, con provvedimento del presidente del collegio, che deve essere immediatamente comunicato al presidente del tribunale ed al procuratore della Repubblica.";

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, con decreto motivato, dal giudice per le indagini preliminari se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice, con decreto motivato, per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.";

f) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"6. Il pubblico ministero, insieme con la richiesta di autorizzazione o di proroga, trasmette al giudice competente, anche in copia, tutti gli atti di indagine indicati nella richiesta nonché tutti gli altri atti di indagine compiuti ritenuti utili ai fini della decisione.

7. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Le operazioni possono essere prorogate fino ai termini di durata massima delle indagini preliminari. Al decreto che proroga le operazioni si applicano le disposizioni del comma 1, ultimo periodo.

8. Il pubblico ministero procede alle operazioni avvalendosi della polizia giudiziaria e può procedervi anche personalmente. Nel decreto con il quale dispone l'intercettazione, il pubblico ministero indica l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui non vi procede personalmente.

9. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni".

g) all'articolo 89, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: "comma 5" sono sostituite dalle parole: "comma 9".

h) L'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, è abrogato».

1.98

D'ALIA

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il pubblico ministero richiede al giudice competente, individuato ai sensi del presente articolo, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Il decreto indica espressamente ed analiticamente, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, gli elementi di fatto e di diritto posti alla base dell'autorizzazione.";

b) al comma 2 le parole: "nel comma 1" sono sostituite dalle parole: "nei commi 3 e 4";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Fuori dei casi previsti dal comma 5, quando si procede per delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, determinata a norma dell'articolo 4, ovvero per i delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), l'autorizzazione di cui al comma 1 è data dal giudice per le indagini preliminari per una durata non superiore a trenta giorni. Tale durata può essere prorogata, con decreto motivato, dallo stesso giudice per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Quando la durata delle operazioni raggiunge il periodo di tre mesi, la proroga deve essere richiesta al tribunale, che decide in composizione collegiale e valuta l'assoluta necessità della prosecuzione delle operazioni ai fini delle indagini. Le ulteriori e successive proroghe sono date dal giudice per le indagini preliminari. Al raggiungimento di ogni successivo termine

trimestrale, la proroga è sempre concessa dal tribunale in composizione collegiale, alle condizioni previste dal presente comma.";

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Fuori dai casi previsti dal comma 3, l'autorizzazione di cui al comma 1 è data dal tribunale, che decide in composizione collegiale, per una durata non superiore a trenta giorni. Tale durata può essere prorogata per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1, con decreto motivato di un giudice delegato dal presidente del collegio che ha autorizzato le operazioni. Al raggiungimento di ogni termine trimestrale dall'inizio delle operazioni, la proroga è sempre concessa dal tribunale in composizione collegiale, che valuta l'assoluta necessità della prosecuzione delle operazioni ai fini delle indagini. Il giudice delegato può essere sostituito solo per gravi ragioni, con provvedimento del presidente del collegio, che deve essere immediatamente comunicato al presidente del tribunale ed al procuratore della Repubblica.";

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, ovvero a delitti di cui all'articolo 266, comma 1, lettera b), l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, con decreto motivato, dal giudice per le indagini preliminari se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice, con decreto motivato, per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.";

f) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"6. Il pubblico ministero, insieme con la richiesta di autorizzazione o di proroga, trasmette al giudice competente, anche in copia, tutti gli atti di indagine indicati nella richiesta nonché tutti gli altri atti di indagine compiuti ritenuti utili ai fini della decisione.

7. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Le operazioni possono essere prorogate fino ai termini di durata massima delle indagini preliminari. Al decreto che proroga le operazioni si applicano le disposizioni del comma 1, ultimo periodo.

8. Il pubblico ministero procede alle operazioni avvalendosi della polizia giudiziaria e può procedervi anche personalmente. Nel decreto con il quale dispone l'intercettazione, il pubblico ministero indica l'ufficiale di

polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui non vi procede personalmente.

9. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.".

g) all'articolo 89, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: "comma 5" sono sostituite dalle parole: "comma 9".

h) L'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, è abrogato"».

1.100

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267» sopprimere la lettera a).

1.101

D'ALIA

Al comma 10, capoverso «Art. 267» sopprimere la lettera a).

1.102

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 10, capoverso «Art. 267» sopprimere la lettera a).

1.103

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267» sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Il pubblico ministero, con l'assenso scritto del Procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati, richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266 al tribunale in composizione collegiale, avente sede nel capoluogo di provincia. L'autorizzazione è data con decreto motivato contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) sussistono gravi indizi di reato; b) le utenze intercettate sono intestate a soggetti indagati o dagli stessi utilizzate ovvero sussistano concreti elementi, desunti da specifici atti di indagine, per ritenere che l'utenza sia utilizzata, anche da soggetti diversi, per conversazioni direttamente attinenti ai fatti per i quali si procede; c) l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Nel decreto con cui autorizza le operazioni, il giudice deve, con autonoma valutazione, dare conto delle specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, che rendono assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini l'intercettazione di una determinata utenza telefonica che fa capo a una specifica persona indicando, in particolare, gli elementi che dimostrano il collegamento tra l'indagine in corso, il reato per cui si procede, e la persona da intercettare.

1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applicano gli articoli 192 commi 3 e 4, 195 comma 7 e 203".».

1.104

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 10, capoverso «Art. 267», sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il pubblico ministero, con l'assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati, richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266 al giudice per le indagini preliminari. L'autorizzazione è data con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando vi sono gravi indizi di reato, sussistono in-

dizi di colpevolezza e le operazioni previste dall'articolo 266 sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini"».

1.105

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267» sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato che deve contenere, a pena di inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione ai sensi dell'articolo 271, comma 1, l'autonoma valutazione della sussistenza di gravi indizi di reato e della circostanza che le operazioni previste dall'articolo 266 siano indispensabili per la prosecuzione delle indagini"».

1.106

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera a), nel comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, con l'assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati».

1.107

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera a), nel comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, con l'assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati,».

1.108

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera a), nel comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale» con le seguenti: «al giudice per le indagini preliminari».

Conseguentemente:

– al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Quando vi siano gravi indizi di reato e l'intercettazione sia assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini il giudice può autorizzare l'intercettazione di un'utenza o di un luogo in relazione a cui vi sia una concreta possibilità di raccogliere elementi rilevanti per il procedimento.»

– alla lettera d), sostituire la parola: «tribunale», ovunque ricorra, con la seguente: «giudice»;

– alla lettera e), nel comma 3 ivi richiamato, secondo periodo, sostituire la parola: «tribunale» con le seguenti: «giudice per le indagini preliminari»;

– alla lettera e), nel comma 3 ivi richiamato, terzo periodo, sostituire la parola: «tribunale» con le seguenti: «giudice per le indagini preliminari»;

– alla lettera f), nel comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: «tribunale» con le seguenti: «giudice per le indagini preliminari»

1.109

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera a), nel comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale» con le seguenti: «al giudice per le indagini preliminari».

Conseguentemente:

alla lettera d), sostituire la parola: «tribunale», ovunque ricorra, con la seguente: «giudice per le indagini preliminari»;

alla lettera e), nel comma 3 ivi richiamato, secondo periodo, sostituire la parola: «tribunale» con le seguenti: «giudice per le indagini preliminari»;

alla lettera e) nel comma 3 ivi richiamato, terzo periodo, sostituire le parole: «tribunale fino a quindici giorni, anche non continuativi» con le

seguenti: «giudice per le indagini preliminari entro i termini di durata massima delle indagini preliminari»;

alla lettera e) nel comma 3 ivi richiamato sopprimere l'ultimo periodo;

alla lettera f), nel comma 3-bis ivi richiamato, terzo periodo, sostituire la parola: «tribunale» con le seguenti: «giudice per le indagini preliminari».

1.110

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera a), nel comma 1, sostituire le parole: «al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale» con le seguenti: «al giudice per le indagini preliminari».

1.111

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 10, sostituire la parola: «tribunale» ovunque ricorra, con la seguente: «giudice».

1.112

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera a), nel comma 1, sostituire le parole: «richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale» con le seguenti: «richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266».

1.113

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera a), nel comma 1, sostituire le parole da: «del capoluogo» fino alla fine del comma, con le seguenti: «in composizione collegiale, avente sede nel capoluogo della provincia. L'autorizzazione è data con decreto motivato contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: "a) sussistono gravi indizi di reato; b) le utenze intercettate sono intestate a soggetti sottoposti ad indagini o dagli stessi utilizzate ovvero sussistano concreti elementi, desunti da specifici atti di indagine, per ritenere che l'utenza sia stata utilizzata, anche da soggetti diversi, per conversazioni direttamente attinenti ai fatti per i quali si procede; c) l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Nel decreto con cui autorizza le operazioni, il giudice deve, con autonoma valutazione, dare conto delle specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, che rendono assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini l'intercettazione di una determinata utenza telefonica che fa capo a una specifica persona, indicando in particolare gli elementi che dimostrano il collegamento tra l'indagine in corso, il reato per cui si procede e la persona da intercettare. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applicano le disposizioni di cui li li 192, commi 3 e 4, 195, comma 7 e 203."».

1.114

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 10, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole da: «motivato contestualmente» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Nella motivazione il giudice dà altresì dettagliatamente conto delle specifiche ragioni che giustificano l'intercettazione di una determinata utenza o di un preciso luogo in rapporto alle esigenze investigative, nonché della concreta possibilità di ottenere elementi decisivi ai fini dell'indagine».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera c).

1.115

BALDASSARRI, MENARDI, MUSSO, VALDITARA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera a), nel comma 1, sopprimere le parole: «e non successivamente modificabile o sostituibile».

1.116

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera a), nel comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile».

1.117

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», nel comma 1, secondo periodo lettera a), sostituire le parole: «evidenti indizi di colpevolezza» con le seguenti: «gravi indizi di reato».

1.118

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 10, lettere a) e c), sopprimere le parole: «evidenti».

1.119

BALDASSARRI, MENARDI, MUSSO, VALDITARA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettere a) e c), sopprimere la parola: «evidenti».

1.120

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera a), secondo periodo, sostituire la parola: «colpevolezza» con la seguente: «reato».

1.121

BALDASSARRI, MENARDI, MUSSO, VALDITARA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera a) nel comma 1, sopprimere la parola: «assolutamente».

1.122

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera a) nel comma 1 secondo periodo, sopprimere le parole da: «e sussistono» fino alla fine della lettera.

1.123

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera a) nel comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «e sussistono» fino alla fine del periodo.

1.124

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera a) nel comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «specifiche e» con le seguenti: «specificheo».

1.125

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera a), nel comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «espressamente e analiticamente.».

1.126

BALDASSARRI, MENARDI, MUSSO, VALDITARA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera a), nel comma 1, sopprimere le parole: «non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento e frutto di un'autonoma valutazione da parte del giudice.».

1.127

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera a), nel comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «non limitati» fino a: «giudice.».

1.128

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera a), nel comma 1, sopprimere le parole: «non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento.».

1.129

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», sopprimere la lettera b).

1.130

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», sopprimere la lettera b).

1.131

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera b), nel comma 1.1, dopo la parola: «giudice» aggiungere le seguenti: «, a sua richiesta,».

1.132

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera b), nel comma 1.1, sostituire le parole da: «il fascicolo» fino alla fine del comma, con le seguenti: «, a sua richiesta, il fascicolo con gli atti di indagine fino a quel momento compiuti necessari per la valutazione».

1.133

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera b), dopo il comma 1.1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il pubblico ministero cura che la trasmissione e la restituzione avvengano con modalità e mezzi tali da assicurare la rigorosa custodia e l'assoluta segretezza, oltre che della richiesta di autorizzazione, del fascicolo e di tutti gli atti che lo compongono».

1.134

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», sopprimere la lettera c).

1.135

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», sopprimere la lettera c).

1.136

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», sopprimere la lettera c).

1.137

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera c), sopprimere il comma 1-bis.

1.138

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera c), sopprimere i commi 1-ter e 1-quater.

1.139

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera c), nel comma «1-ter», sopprimere le parole: «, su richiesta della persona offesa.».

1.140

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera c), nel comma «1-ter», sopprimere le parole: «, al solo fine di identificare l'autore del reato».

1.141

D'ALIA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera c), nel comma «1-ter», sopprimere le parole: «, al solo fine di identificare l'autore del reato».

1.142

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera c), nel comma «1-quarter», sopprimere le parole: «, al solo fine di identificare le persone presenti sul luogo del reato o nelle immediate vicinanze di esso.».

1.143

D'ALIA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera c), nel comma «1-quarter», sostituire le parole: «, al solo fine di» con le seguenti: «anche al fine di».

1.144

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera c), nel comma «1-quarter», sopprimere la parola: «solo».

1.145

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera c), dopo il comma 1-quarter, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*quinquies*. Fermo quanto previsto dall'articolo 132, comma 3, secondo periodo, del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, entro il termine di cui al comma 1 del medesimo articolo, il difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private può rivolgere istanza al pubblico ministero procedente affinché richieda, ai sensi del comma 1, dei dati relativi al traffico telefonico o telematico, di cui al comma 1 del medesimo articolo 132.».

Conseguentemente, al comma 33, alla lettera a), preporre la seguente:

«0a) all'articolo 132, il primo periodo del comma 3 è soppresso».

1.146

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267» sopprimere le lettere d) ed e).

1.147

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267» sostituire la lettera d) con la seguente:

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che deve essere comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari. La motivazione del decreto deve specificare il grave pregiudizio che giustifica l'urgenza dell'intercettazione. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato ai sensi del comma 1. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.

1.148

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 10, capoverso «Art. 267» sopprimere la lettera e).

1.149

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», sostituire la lettera e) con la seguente:

e) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di trenta giorni prorogabile dal giudice con decreto motivato in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Tale durata può essere superata solo qualora siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti indicati nel comma 1. Tali elementi devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti indicati nel comma 1.

1.150

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera), nel comma 3, sostituire le parole: «il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica», con le seguenti: «La richiesta del pubblico ministero di autorizzazione alle intercettazioni e il decreto con cui il giudice la concede, così come il decreto del pubblico ministero che dispone le intercettazioni nei casi di urgenza e il decreto con cui il giudice decide sulla convalida, indicano».

1.151

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera e), nel comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «di trenta giorni» fino alla fine del periodo con le seguenti: «non inferiore alla durata massima delle indagini preliminari.».

1.152

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera e), nel comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo sostituire la parola: «trenta» con le seguenti: «sessanta»;

b) aggiungere infine il seguente periodo: «Quando sussistono i presupposti indicati nel comma 1 e si procede per un delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni, sono consentite, in presenza di eccezionali esigenze investigative indicate nel provvedimento, ulteriori proroghe fino a quindici giorni ciascuna; la durata complessiva delle operazioni non può comunque superare i cinque mesi ».

1.153

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera e), nel comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».

1.154

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera e), nel comma 3 sopprimere il secondo periodo.

1.155

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera e), nel comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole da: «fino a quindici giorni» fino alla fine del medesimo comma 3».

1.156

D'ALIA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera e), nel comma 3, sostituire, al terzo e al quarto periodo, le parole: «quindici giorni», con le seguenti: «trenta giorni».

1.157

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera e), nel comma 3, sostituire, l'ultimo periodo con il seguente: «Ulteriori proroghe possono essere autorizzate entro i termini di durata massima delle indagini preliminari».

1.158

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera e), nel comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «qualora siano emersi» fino alla fine del comma.

1.159

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera e), nel comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «unitamente» fino alla fine del capoverso.

1.160

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera e), nel comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando sussistono i presupposti di cui al comma 1 e si procede per un delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni, sono consentite, in presenza di eccezionali esigenze investigative indicate nel provvedimento, ulteriori proroghe fino a quindici giorni ciascuna; la durata complessiva delle operazioni non può comunque superare i cinque mesi».

1.161

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267» lettera f), nel comma 3-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: «Quando le operazioni di cui all'articolo 266 sono necessarie per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l'autorizzazione a disporre dette operazioni è data se vi sono sufficienti indizi di reato».

1.162

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267» lettera f), nel comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» inserire le seguenti: «, nonché di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-bis del codice penale».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche per lo svolgimento delle indagini relative ai seguenti reati: false comunicazioni sociali, di cui all'articolo 2621; false comunicazioni sociali in danno della società dei soci o dei creditori, di cui all'articolo 2622 del codice civile; operazioni in pregiudizio dei creditori, di cui all'articolo 2629 del codice civile; omessa comunicazione del conflitto di interessi, di cui all'articolo 2629-bis del codice civile; formazione fittizia del capitale, di cui all'articolo 2632 del codice civile; infedeltà patrimoniale, di cui all'articolo 2634 del codice civile; indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, di cui all'articolo 2633 del codice civile; infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità, di cui all'articolo 2635 del codice civile; aggio, di cui all'articolo 2637 del codice civile; ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, di cui all'articolo 2638 del codice civile; abuso di informazioni privilegiate di cui all'articolo 180 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; aggio su strumenti finanziari di cui all'articolo 181 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; dichiarazione infedele di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; omessa dichiarazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;».

1.163

DELLA SETA, CASSON

Al comma 10, capoverso «Art. 267» lettera f), nel comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» inserire le seguenti: «del presente codice, nonché di cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 423-bis, 575, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 605, 609-bis, 609-quater, 628, 629, 644 del codice penale, nonché di quelli di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75».

1.164

DELLA SETA, CASSON

Al comma 10, capoverso «Art. 267» lettera f), nel comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» inserire le seguenti: «del presente codice, nonché di cui all'articolo 423-bis (Incendio boschivo) del codice penale».

1.165

D'ALIA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera f), nel comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater,» inserire le seguenti: «600-ter, 600-quater, 600-quater.1 del codice penale,».

1.166

DELLA SETA, PORETTI, CASSON

Al comma 10, capoverso «Art. 267» lettera f), comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» inserire le seguenti: «del presente codice, nonché di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti)».

1.167

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera f), nel comma 3-bis, dopo le parole: «di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» inserire le seguenti: «nonché in relazione ai delitti di cui all'articolo 416-ter del codice penale».

1.168

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Al comma 10, capoverso «Art. 267» lettera f), nel comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,» con le seguenti: «agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater e 407, comma 2, lettera a),».

1.169

D'ALIA

Al comma 10, capoverso «Art. 267» lettera f), nel comma 3-bis, dopo le parole: «e 3-quater,», inserire le seguenti: «ovvero a delitti di cui all'articolo 266, comma 1, lettera b),».

1.170

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267» lettera f), nel comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «3-quater», inserire le seguenti: «407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale».

1.171

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267» lettera f), nel comma 3-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'intercettazione di comunicazione tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale si stia svolgendo l'attività criminosa».

1.172

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Al comma 10, capoverso «Art. 267» lettera f), nel comma 3-bis, ultimo periodo sostituire le parole: «ove è disposta» con le seguenti: «indicati dall'articolo 614 del codice penale».

1.173

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10 capoverso «Art. 267», lettera h), nel comma 5 sostituire le parole: «in ogni procura della Repubblica» con le seguenti: «dal procuratore della Repubblica o da un suo delegato».

1.174

D'ALIA

Al comma 10 capoverso «Art. 267» lettera h), nel comma 5 ivi richiamato, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le modalità di registrazione e di conservazione dei dati acquisiti debbono in ogni caso assi-

curare adeguati *standards* di sicurezza a carattere informatico che rendano non disponibili, se non espressamente autorizzate – e comunque con registrazione analitica dei singoli accessi autorizzati al sistema – le funzioni di copia del testo delle trascrizioni o dei dati sonori o visivi registrati. In ogni caso sono adottate opportune misure volte ad assicurare sul piano tecnico l'adeguatezza dei supporti di copia autorizzati e procedure che assicurino la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immutabilità e la protezione dei dati rispetto ad accessi abusivi o operazioni di copia non espressamente autorizzate. Sono inoltre adottati sistemi di cifratura e di codificazione che rendano ove possibile illeggibili i dati in assenza di codifiche di validazione a garanzia dell'originalità ed onde prevenirne la lettura da parte di soggetti non autorizzati».

1.175

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Dopo l'articolo 267 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 267-bis.

(Acquisizione di dati relativi al traffico telefonico)

1. Nel corso delle indagini preliminari, i dati relativi al traffico telefonico sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa.

2. Nel corso delle indagini preliminari, il difensore della persona sottoposta alle indagini e quello della persona offesa possono richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-*quater*.

3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero, del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa».

1.176

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Dopo l'articolo 267 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 267-bis.

(Acquisizione di dati relativi al traffico telefonico)

1. Nel corso delle indagini preliminari, i dati relativi al traffico telefonico sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa.

2. Nel corso delle indagini preliminari, il difensore della persona sottoposta alle indagini può richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-*quater*.

3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero o del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa"».

1.177

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. (Modifica all'articolo 407 del codice di procedura penale). –

1. All'articolo 407, comma 2, lett. *a*) n. 2, del codice di procedura penale, le parole: «575, 628, terzo comma, 629, secondo comma e 630» sono sostituite dalle seguenti: «353, comma 2, 513-*bis*, 575, 628, terzo comma, 629 secondo comma, 630, 640, secondo comma, n. 1, 640-*bis*, 644, quinto comma, 648-*bis*».

2. All'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale, dopo il numero 7-*bis*, sono inseriti i seguenti:

«7-*ter*) dei delitti previsti dall'articolo 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 7-*quater*) dei delitti previsti dall'articolo 12-*quinquies* del

decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356».

1.178

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sopprimere il comma 11.

1.179

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali e i supporti delle registrazioni sono custoditi nell'archivio riservato di cui all'articolo 269.

2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione dell'intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all'ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.

3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d'appello. Le operazioni di ascolto sono compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini";

b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

"3-ter. Ai procuratori generali presso la corte d'appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di

gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3";

c) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il giudice, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.

5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza motivatamente il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari.

6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà direttamente o tramite loro collaboratori autorizzati di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere visione delle videoregistrazioni o cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche";

d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al giudice, il quale fissa la data dell'udienza per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il giudice decide a norma dell'articolo 127";

e) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

"7. Il giudice, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.

8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7"».

1.180

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati e custoditi nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso le procure generali o presso le procure della Repubblica della sede del distretto di corte di appello. Le operazioni di ascolto delle conversazioni intercettate sono compiute mediante impianti installati nei punti di ascolto istituiti presso la competente procura della Repubblica. Quando tali impianti o punti di ascolto risultano insufficienti o inadeguati ovvero esistono particolari ragioni di urgenza o di coordinamento celere delle indagini, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria";

b) dopo il comma 3-*bis* sono inseriti i seguenti:

"3-*ter*. I verbali e le registrazioni sono trasmessi immediatamente, e comunque non oltre la scadenza del termine di ciascun periodo di intercettazione, al pubblico ministero. Essi sono custoditi in un apposito archivio riservato e secondo le modalità e le procedure previste dagli articoli 89 e 89-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie.

3-*quater*. Ai procuratori generali presso la corte di appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3.";

c) i commi da 4 a 8 sono abrogati.

2. Al fine di garantire la concreta rispondenza degli apparati di registrazione e ascolto installati presso le procure della Repubblica alle finalità e alle previsioni della presente legge, il Ministro della giustizia, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce le procedure e le specifiche tecniche degli apparati, indicando l'ente che deve provvedere alla loro omologazione.

3. All'attuazione del comma 2 si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

1.181

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati e custoditi nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso le procure generali o presso le procure della Repubblica della sede del distretto di corte di appello. Le operazioni di ascolto delle conversazioni intercettate sono compiute mediante impianti installati nei punti di ascolto istituiti presso la competente procura della Repubblica. Quando tali impianti o punti di ascolto risultano insufficienti o inadeguati ovvero esistono eccezionali ragioni di urgenza, determinate anche dalla necessità di un rapido coordinamento delle indagini, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria";

b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:

"3-ter. I verbali e le registrazioni sono trasmessi immediatamente, e comunque non oltre la scadenza del termine di ciascun periodo di intercettazione, al pubblico ministero. Essi sono custoditi in un apposito archivio riservato.

3-quater. Ai procuratori generali presso la corte di appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3"»;

c) i commi da 4 a 8 sono abrogati».

1.182

D'ALIA

Al comma 11, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:

«3. Le operazioni di registrazione sono compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati presso gli uffici della competente Corte di appello. Le operazioni di ascolto sono esclusivamente compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inadeguati, come da attestazione preventiva rilasciata dal funzionario responsabile del servizio di

intercettazione, ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, compiutamente evidenziate, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento adeguatamente motivato, immediato e non successivamente modificabile o sostituibile, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria».

1.183

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 11, sopprimere la lettera b).

1.184

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 11, lettera c), nel capoverso «4», sostituire le parole: «essi sono depositati in segreteria» con le seguenti: «il pubblico ministero deposita in segreteria i verbali e le registrazioni che ritiene rilevanti ai fini del procedimento».

1.185

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 11, lettera c), nel capoverso «4», dopo le parole: «insieme con i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione» inserire le seguenti: «e unitamente al fascicolo con tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti».

1.186

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 11, lettera c), nel capoverso «4» secondo periodo, sostituire la parola: «tribunale» con le seguenti: «giudice per le indagini preliminari».

Conseguentemente:

alla lettera c), capoverso «5», sostituire la parola: «tribunale» con le seguenti: «giudice per le indagini preliminari»;

alla lettera d), capoverso «6-ter» primo periodo, sostituire la parola: «tribunale» con le seguenti: «giudice per le indagini preliminari»;

alla lettera d), capoverso «6-ter» sopprimere il secondo periodo;

alla lettera e), capoverso «7» primo periodo, sostituire la parola: «tribunale» con le seguenti: «giudice per le indagini preliminari».

1.187

D'ALIA

Al comma 11, nelle lettere c), d) ed e), sostituire la parola: «tribunale», ovunque ricorra, con la seguente: «giudice».

1.188

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 11, lettera d), sopprimere il capoverso 6-bis.

Conseguentemente, al comma 15 sopprimere le parole: «6-bis».

1.189

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Al comma 11, lettera d), sopprimere il capoverso: «6-bis».

1.190

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 11, lettera d) nel capoverso 6-ter, sopprimere le parole: «Il Tribunale decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127».

1.191

D'ALIA

Al comma 11, lettera d), nel capoverso 6-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il tribunale, su istanza di parte, dispone la distruzione del materiale manifestamente irrilevante e quello di cui è vietata l'utilizzazione».

1.192

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 11, lettera e), nel capoverso «7» sostituire la parola: «acquisite» ovunque ricorra, con le seguenti: «da acquisire».

1.193

D'ALIA

Al comma 11, lettera e), sostituire il capoverso 7-bis, con il seguente:

«7-bis. È sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, salvo che non siano necessarie in altri procedimenti ed utilizzabili ai sensi dell'articolo 270. Salvo il caso che precede, il giudice dispone che i nomi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni».

1.194

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 11, lettera e), nel capoverso «7-bis» sostituire la parola: «estrane» con la seguente: «estranei».

1.195

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 268-bis. – (*Deposito e acquisizione dei verbali e delle registrazioni*). – 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita presso la segreteria i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni che ritiene rilevanti ai fini delle indagini, indicando le ragioni della rilevanza. Sono contestualmente depositati anche i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione nonché le relative richieste. Gli atti relativi a conversazioni di cui è vietata l'utilizzazione e a quelle prive di rilevanza, in quanto riguardanti unicamente fatti o circostanze estranei alle indagini, restano custoditi esclusivamente nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.

2. Gli atti rimangono depositati per il tempo stabilito dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il giudice riconosca necessaria una proroga.

3. Il giudice può autorizzare, con decreto motivato, il pubblico ministero a ritardare il deposito di cui al comma 1, non oltre la chiusura delle indagini preliminari, qualora dal deposito possa derivare grave pregiudizio per le indagini.

4. Ai difensori delle parti è dato immediatamente avviso che, entro il termine di cui al comma 2, hanno facoltà:

a) di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268;

b) di ascoltare le registrazioni, ivi comprese quelle custodite nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268, ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche;

c) di indicare specificamente al giudice le conversazioni non depositate delle quali chiedono l'acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza;

d) di indicare specificamente al giudice le conversazioni depositate che ritengono irrilevanti o di cui sia vietata l'utilizzazione.

5. Scaduto il termine di cui al comma 2, il giudice, sentite le parti senza formalità, dispone con ordinanza non impugnabile l'acquisizione delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l'utilizzazione. Il giudice può sempre esaminare, se lo ritiene necessario, gli atti custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.

6. La documentazione depositata della quale il giudice non ha disposto l'acquisizione è immediatamente restituita al pubblico ministero e custodita nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, in quanto compatibili, anche ai dati relativi al traffico telefonico.

8. I difensori delle parti possono estrarre copia delle sole conversazioni di cui è stata disposta l'acquisizione.

9. I difensori, fino a quando non sia avvenuta la distruzione della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 269, possono esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268, secondo le modalità di cui all'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice.

Art. 268-ter. – (Trascrizione delle registrazioni) – 1. Il giudice, compiute le formalità di cui all'articolo 268-bis, dispone perizia per la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite. Al termine delle operazioni i verbali e le registrazioni utilizzate per lo svolgimento dell'incarico sono immediatamente restituiti al pubblico ministero e sono custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini. Il giudice dispone che i nominativi o riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede.

2. Le trascrizioni delle registrazioni e le stampe di cui al comma 1 sono inserite nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431, comma 1, lettera h-ter).

3. Delle trascrizioni e delle stampe i difensori possono estrarre copia, anche su supporto informatico.

Art. 268-quater. – (Utilizzo delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari) – 1. Il pubblico ministero, anche prima del deposito previsto dall'articolo 268-bis, comma 1, al fine di presentare le sue richieste al giudice, può disporre la trascrizione delle conversazioni che ritiene ri-

levanti, anche per riassunto, ad opera della polizia giudiziaria o del consulente tecnico nominato ai sensi degli articoli 359 e 360. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini. Il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, che i nominativi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede.

2. Quando il giudice deve adottare una decisione prima del deposito previsto dall'articolo 268-*bis*, comma 1, il pubblico ministero trasmette i verbali e le registrazioni delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche a favore della persona sottoposta alle indagini, e di cui non è vietata l'utilizzazione.

3. Il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni rilevanti per la decisione nel fascicolo degli atti di indagine e restituisce le altre al pubblico ministero. Esse sono custodite nell'archivio riservato previsto dal comma 3-*ter* dell'articolo 268. Dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore hanno avuto conoscenza del provvedimento, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 8 dell'articolo 268-*bis*.

4. Sono soggette ad autorizzazione del pubblico ministero le seguenti attività:

a) la stampa dei dati relativi alle intercettazioni, che deve essere in ogni caso corredata dall'annotazione del numero delle pagine stampate;

b) la trasmissione dei dati relativi alle intercettazioni su supporti informatici e cartacei o per via telematica, che deve essere in ogni caso corredata dall'annotazione degli estremi della destinazione, degli utenti, del giorno e dell'ora di trasmissione e ricezione.

Art. 268-*quinquies*. – (*Ascolto e acquisizione di conversazioni disposti dal giudice*) – 1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare il giudice, ai fini della decisione da adottare, può sempre disporre anche d'ufficio l'esame dei verbali e l'ascolto delle registrazioni custodite nell'archivio riservato previsto dal comma 3-*ter* dell'articolo 268. All'esito può disporre con ordinanza l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si osservano le forme e le garanzie della perizia.

2. Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre, su richiesta specificamente motivata delle parti, l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 268-*ter*».

1.196

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 268-bis. – (*Deposito e acquisizione dei verbali e delle registrazioni*) – 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita presso la segreteria i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni che ritiene rilevanti ai fini delle indagini, indicando le ragioni della rilevanza. Sono contestualmente depositati anche i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato. o prorogato l'intercettazione nonché le relative richieste. Gli atti relativi a conversazioni di cui è vietata l'utilizzazione e a quelle prive di rilevanza, in quanto riguardanti esclusivamente fatti, persone o circostanze estranei alle indagini, restano custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.

2. Gli atti rimangono depositati per il tempo stabilito dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il giudice riconosca necessaria una proroga.

3. Il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardare il deposito di cui al comma 1, non oltre la chiusura delle indagini preliminari, qualora dal deposito possa derivare grave pregiudizio per le indagini espressamente indicato in apposito decreto.

4. Ai difensori delle parti è dato immediatamente avviso che, entro il termine di cui al comma 2, hanno facoltà:

a) di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268;

b) di ascoltare le registrazioni, ivi comprese quelle custodite nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268, ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche;

c) di indicare specificamente al giudice le conversazioni non depositate delle quali chiedono l'acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza;

d) di indicare specificamente al giudice le conversazioni depositate che ritengono irrilevanti o di cui sia vietata l'utilizzazione.

5. Scaduto il termine di cui al comma 2, il giudice, sentite le parti senza formalità, dispone con ordinanza l'acquisizione delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l'utilizzazione. Il giudice può sempre esaminare, se lo ritiene necessario, gli atti custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.

6. La documentazione depositata della quale il giudice non ha disposto l'acquisizione è immediatamente restituita al pubblico ministero e custodita nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, in quanto compatibili, anche ai dati relativi al traffico telefonico.

8. I difensori delle parti possono estrarre copia soltanto delle conversazioni di cui è stata disposta l'acquisizione.

9. I difensori, fino a quando non sia avvenuta la distruzione della documentazione ai sensi dell'articolo 269, possono esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268, secondo le modalità di cui all'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie.

Art. 268-ter. – (Trascrizione delle registrazioni) – 1. Il giudice, compiute le formalità di cui all'articolo 268-bis, dispone perizia per la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite. Al termine delle operazioni i verbali e le registrazioni utilizzate per lo svolgimento dell'incarico sono immediatamente restituiti al pubblico ministero e sono custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti, circostanze o persone estranei alle indagini. Il giudice dispone che i nominativi o riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.

2. Le trascrizioni delle registrazioni e le stampe sono inserite nel fascicolo del dibattimento a norma dell'articolo 431.

3. Delle trascrizioni e delle stampe i difensori possono estrarre copia, anche su supporto informatico.

Art. 268-quater. – (Utilizzo delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari) – 1. Il pubblico ministero, anche prima del deposito previsto dall'articolo 268-bis, comma 1, al fine di presentare le sue richieste al giudice, può disporre la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche per riassunto, ad opera della polizia giudiziaria o del consulente tecnico nominato ai sensi dell'articolo 359. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti, circostanze o persone estranei alle indagini. Il pubblico ministero dispone che i nominativi o riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. L'eventuale pregiudizio deve essere espressamente indicato con decreto motivato.

2. Quando il giudice deve adottare una decisione prima del deposito previsto dall'articolo 268-bis, comma 1, il pubblico ministero trasmette i verbali e le registrazioni delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche a favore della persona sottoposta alle indagini, e di cui non è vietata l'utilizzazione.

3. Il giudice dispone l'acquisizione delle sole conversazioni ritenute rilevanti per la decisione nel proprio fascicolo degli atti di indagine e restituisce le altre al pubblico ministero. Queste ultime sono custodite nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.

4. La persona sottoposta alle indagini, ovvero il suo difensore, avuta conoscenza del provvedimento del giudice, possono richiedere il deposito dei verbali, delle trascrizioni e delle registrazioni relativi alle conversazioni utilizzate dal giudice stesso per l'adozione del provvedimento, nonché una nuova trascrizione con le formalità di cui all'articolo 268-ter.

5. Sono soggette ad autorizzazione del pubblico ministero le seguenti attività:

a) la stampa dei dati relativi alle intercettazioni, che deve essere in ogni caso corredata dalla precisa indicazione delle pagine stampate;

b) la trasmissione dei dati relativi alle intercettazioni su supporti informatici e cartacei o per via telematica, che deve essere in ogni caso corredata dall'annotazione degli estremi della destinazione, degli utenti, del giorno e dell'ora di trasmissione e ricezione. Per ogni consegna di copia di documenti viene redatto specifico e dettagliato verbale.

Art. 268-quinquies. – (*Ascolto e acquisizione di conversazioni disposti dal giudice*). – 1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare il giudice, ai fini della decisione da adottare, può sempre disporre anche d'ufficio l'esame dei verbali e l'ascolto delle registrazioni custodite nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. All'esito può disporre con ordinanza l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si osservano le forme e le garanzie della perizia.

2. Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre, su richiesta specificamente motivata delle parti, l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 268-ter».

1.197

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sopprimere il comma 12.

1.198

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. L'articolo 269 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 269. – (*Conservazione della documentazione*) – 1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271, comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione o, nei procedimenti conclusi con decreto di archiviazione, fino a che non sia decorso il termine di prescrizione dei reati per i quali si era proceduto. Decorso tali termini, il giudice dispone anche d'ufficio la distruzione della documentazione di cui al comma 1.

3. Nei casi di documentazione ritenuta assolutamente estranea alle indagini, il giudice, sentito il pubblico ministero, può disporre, anche d'ufficio, la distruzione anticipata, salvo che le intercettazioni siano state eseguite per taluno dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, o di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a).

4. Nei casi di documentazione ritenuta irrilevante per il procedimento, gli interessati possono chiederne la distruzione anticipata al giudice che procede, a tutela della riservatezza. Sull'istanza, sentite le parti, il giudice decide con decreto motivato.

5. La distruzione viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operazione è redatto verbale"».

1.199

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271, comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione o, nei procedimenti conclusi con decreto di archiviazione, fino a che non sia de-

corso il termine di prescrizione dei reati per i quali si era proceduto. Decorsi tali termini, il giudice dispone la distruzione della documentazione di cui al comma 1. Tuttavia, quando la documentazione non è rilevante per il procedimento, gli interessati possono chiederne la distruzione anticipata al giudice che procede, a tutela della riservatezza. Sull'istanza il giudice decide con decreto motivato. La distruzione anticipata non può essere disposta senza il consenso delle parti"».

1.200

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 12, lettera b), sostituire le parole: «e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3» con le seguenti: »o, nei procedimenti conclusi con decreto di archiviazione, fino a che non sia decorso il termine di prescrizione dei reati per i quali si sia proceduto. Decorsi tali termini il giudice dispone anche d'ufficio la distruzione della documentazione di cui al comma 1».

1.201

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 12, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Nei casi di documentazione ritenuta assolutamente estranea alle indagini, il giudice, sentito il pubblico ministero, può disporre, anche d'ufficio, la distruzione anticipata, salvo che le intercettazioni siano state eseguite per taluno dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, o di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a).

2-ter. Nei casi di documentazione ritenuta irrilevante per il procedimento, gli interessati possono chiederne la distruzione anticipata al giudice che procede, a tutela della riservatezza. Sull'istanza, sentite le parti, il giudice decide con decreto motivato"».

1.202

D'ALIA

Al comma 12, sopprimere la lettera c).

1.203

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 12, sopprimere la lettera c).

1.204

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE
TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 12, sopprimere la lettera c).

1.205

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE
TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 13.

1.206

D'ALIA

Sopprimere il comma 13.

1.207

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI,
LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO,
INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI,
NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sopprimere il comma 13.

1.208

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. Il comma 2 dell'articolo 270 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini dell'utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni non dichiarati inutilizzabili nei procedimenti in cui sono stati disposti sono trasmessi all'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies"».

1.209

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. Il comma 2 dell'articolo 270 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini dell'utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono trasmessi all'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies"».

1.210

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 13, capoverso «1», sostituire le parole da: «le intercettazioni sono state disposte» fino alla fine del periodo con le seguenti: «sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di uno dei delitti previsti dal comma 1 dell'articolo 266 ed a condizione che nessuna parte delle conversazioni registrate nel procedimento originario sia stata oggetto di distruzione ai sensi dell'articolo 269».

1.211

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 13, capoverso «1», sostituire le parole da: «salvo che risultino» fino alla fine del periodo con le seguenti: «salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), e comunque dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, e non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte».

1.212

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 13, capoverso «1», sostituire le parole da: «dei delitti» fino alla fine del periodo con le seguenti: «di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza».

1.213

D'ALIA

Al comma 13, capoverso «1», dopo le parole: «e 407, comma 2, lettera a),» aggiungere le seguenti: «, dei reati contro la Pubblica Amministrazione,».

1.214

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 13, capoverso «1» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli, 241, 256, 257, 416-ter, 419, 600-ter comma 2, 600-quinquies e 609-bis».

1.215

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 13, capoverso «1», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché per gli altri delitti per i quali sia obbligatorio l'arresto in flagranza».

1.216

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Sopprimere il comma 14.

1.217

CAFORIO, LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 14.

1.218

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 15.

1.219

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sopprimere il comma 15.

1.220

D'ALIA

Sopprimere il comma 15.

1.221

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 16.

1.222

D'ALIA

Sopprimere il comma 16.

1.223

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Sopprimere il comma 16.

1.224

D'ALIA

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 273 del codice di procedura penale, tra le parole: "203" e: "271, comma 1" sono aggiunte le seguenti: "270, comma 1"».

1.225

D'ALIA

Sopprimere il comma 17.

1.226

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 292 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"2-quater. Nelle ordinanze che dispongono misure cautelari, le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate solo nel contenuto. Possono essere inserite per riassunto o per singole parti, solo se è assolutamente indispensabile per la ricostruzione del fatto e la comprensibilità del ragionamento motivazionale e con indicazione delle relative ragioni".

2. Al comma 3 dell'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sono altresì depositati i verbali e le autorizzazioni relativi alle intercettazioni indicate nella richiesta del pubblico ministero e a quelle di cui il giudice dispone l'acquisizione, in quanto rilevanti per la decisione, nel fascicolo degli atti di indagine ai sensi dell'articolo 268-quater, comma 3».

1.227

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. Al comma 3 dell'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Sono depositati soltanto i verbali e le autorizzazioni relativi alle intercettazioni espressamente indicate nella richiesta del pubblico ministero, previa verifica della intervenuta espunzione delle parti concernenti fatti, persone o circostanze estranei al procedimento o comunque non aventi rilevanza penale"».

1.228

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sopprimere il comma 18.

1.229

D'ALIA

Sopprimere il comma 18.

1.230

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Sostituire il comma 18 con il seguente:

«18. All'articolo 295 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previsti dagli articoli 266 e 267, può disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di comunicazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 268-quinquies, 269 e 270"».

1.231

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 18, sopprimere le parole: «per contenuto».

1.232

LUMIA

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. (Modifiche all'articolo 407 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 2, del codice di procedura penale, le parole: "575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630" sono sostituite dalle seguenti: "353, comma 2, 513-bis, 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, 630, 640, secondo comma, n. 1, 640-bis, 644, quinto comma, 648-bis, 648-ter».

2. All'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, dopo il numero 7-bis, sono inseriti i seguenti: «7-ter) dei delitti previsti dall'articolo 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;» e «7-quater) dei delitti previsti dall'articolo 12-quinquies decreto-legge 8 giugno

1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n.356;"».

1.233

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 19.

1.234

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sopprimere il comma 19.

1.235

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sopprimere il comma 20.

1.236

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sopprimere il comma 21.

1.237

D'ALIA

Sopprimere il comma 21.

1.238

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sostituire il comma 21 con il seguente:

«21. Nel titolo I del libro V del codice di procedura penale, dopo l'articolo 329 è aggiunto il seguente:

"Art. 329-bis.

(Obbligo del segreto per le intercettazioni)

1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268, non acquisiti ai sensi degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.

2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento come corpo del reato ai sensi dell'articolo 240-bis, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare"».

1.239

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sopprimere il comma 22.

1.240

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sostituire il comma 22 con il seguente:

«22. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera *f*) sono inserite le seguenti:

f-bis) delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale;

f-ter) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previste dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

1.241

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-*bis*. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera *d-bis*) è sostituita dalla seguente:

«*d-bis*) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-*bis*, escluso il caso previsto dal terzo comma, delitto di atti sessuali con minorenne previsto dall'articolo 609-*quater* e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-*octies* del codice penale».

1.242

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-*bis*. All'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al n. 2, le parole: "575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630" sono sostituite dalle seguenti: "353, secondo comma, 513-*bis*, 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, 630, 640, secondo comma, n. 1, 640-*bis*, 644, quinto comma, 648-*bis*, 648-*ter*";

b) dopo il numero 7-bis), sono inseriti i seguenti:

"7-ter) dei delitti previsti dall'articolo 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

7-quater) dei delitti previsti dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356"».

1.243

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Dopo il comma 22 inserire il seguente:

«22-bis. All'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:

«h-bis) il verbale di cui all'articolo 240-ter, comma 4;

h-ter) le trascrizioni delle registrazioni e le stampe di cui all'articolo 268-ter, comma 1».

1.244

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sopprimere il comma 23.

1.245

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sostituire il comma 23 con il seguente:

«23. All'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del responsabile delle operazioni";

b) al comma 2, le parole: "I nastri contenenti le registrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche";

c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione e della tenuta del registro riservato delle intercettazioni, di cui all'articolo 267, comma 5, del codice, e dell'archivio riservato, previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268 del codice, nel quale sono custoditi i verbali e i supporti.

2-ter. Il funzionario di cui al comma 2-bis comunica al procuratore della Repubblica, ogni due mesi, l'elenco delle operazioni che si protraggono da oltre tre mesi".

Conseguentemente, dopo il comma 23, inserire il seguente:

23-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge nessun rimborso è corrisposto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni effettuate a fini di giustizia sulla base dei provvedimenti giudiziari che dispongono intercettazioni o l'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico. Per le prestazioni effettuate prima della data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il listino approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104, del 7 maggio 2001.

1.246

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Sostituire il comma 23 con il seguente:

«23. All'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del responsabile delle operazioni";

b) al comma 2, le parole: "I nastri contenenti le registrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche";

c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione e della tenuta del registro riservato delle intercettazioni, di cui all'articolo 267, comma 7, del codice, e del-

l'archivio riservato, previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268 del codice, nel quale sono custoditi i verbali e i supporti.

2-ter. Il funzionario di cui al comma 2-bis comunica al procuratore della Repubblica, ogni due mesi, l'elenco delle operazioni che si protraggono da oltre tre mesi".

Conseguentemente, dopo il comma 23, inserire i seguenti:

23-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge nessun rimborso è corrisposto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie.

23-ter. I costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie, avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimborsati secondo il listino approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001».

1.247

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-bis. Nel capo VI del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 90 è aggiunto il seguente: «Art. 90-bis. (*Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali*). 1. Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascun procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione avente ad oggetto le intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell'anno precedente. Ai fini del controllo sulla gestione amministrativa di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, la relazione è trasmessa dal Ministro della giustizia al procuratore generale della Corte dei conti».

Conseguentemente, sopprimere il comma 29.

1.248

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Dopo il comma 23 inserire il seguente:

«23-bis. Dopo l'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente: «Art. 89-bis. (*Archivio riservato delle intercettazioni*). 1. Presso la procura della Repubblica è istituito l'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268 del codice.

2. L'archivio è tenuto sotto la responsabilità, direzione e sorveglianza del procuratore della Repubblica, ovvero di un suo delegato, con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione in esso contenuta.

3. Oltre agli ausiliari autorizzati dal procuratore della Repubblica, all'archivio possono accedere, nei casi stabiliti dalla legge, il giudice e i difensori. Ogni accesso è annotato in apposito registro, con l'indicazione della data, dell'ora iniziale e finale dell'accesso e degli atti contenuti nell'archivio di cui è stata presa conoscenza.

4. Nei casi previsti dalla legge, il difensore può ascoltare le registrazioni esclusivamente con apparecchi a disposizione dell'archivio».

1.249

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sopprimere il comma 24.

1.250

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Sostituire il comma 24 con il seguente:

«24. Dopo l'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente: «Art. 89-bis. (*Archivio riservato delle intercettazioni*). 1. Presso la procura della Repubblica è istituito l'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268 del codice.

2. L'archivio è tenuto sotto la responsabilità, direzione e sorveglianza del procuratore della Repubblica, ovvero di un suo delegato, con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione in esso contenuta.

3. Oltre agli ausiliari autorizzati dal procuratore della Repubblica, all'archivio possono accedere, nei casi stabiliti dalla legge, il giudice e i difensori. Ogni accesso, anche dei magistrati della procura, è annotato in apposito registro, con l'indicazione della data, dell'ora iniziale e finale dell'accesso e degli atti contenuti nell'archivio di cui è stata presa conoscenza.

4. Nei casi previsti dalla legge, il difensore può ascoltare le registrazioni esclusivamente con apparecchi a disposizione dell'archivio».

1.251

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sopprimere il comma 25 .

1.252

D'ALIA

Al comma 26, sopprimere la lettera a).

1.253

D'ALIA

Al comma 26, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 379-bis. – (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). – Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito, se dal fatto deriva un concreto danno per le indagini, con la reclusione fino a due anni.

Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-*quinquies* del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino a un anno.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.

Le pene sono aumentate se il fatto concerne comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza e se dal fatto deriva un concreto danno per le attività istituzionali del Dipartimento.

Per i reati di cui al presente articolo la competenza è determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale"».

1.254

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Al comma 26, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 379-bis. – (*Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale*). – Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio, svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso per colpa, ovvero mediante agevolazione colposa, la pena è della reclusione fino a un anno.

Se il fatto di cui ai commi primo e secondo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione, rispettivamente, da uno a cinque anni e da sei mesi a due anni.

Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-*quinquies* del codice di procedura penale è punito con la reclusione da uno a tre anni"».

1.255

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 26, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 379-bis. – (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). – Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti o attività del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio, svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.

Se il fatto di cui ai commi primo e secondo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione, rispettivamente, da due a sei anni e da uno a due anni.

Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-*quinquies* del codice di procedura penale è punito con la reclusione da uno a tre anni"».

1.256

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Al comma 26, lettera a), nel capoverso «Art. 379-bis», primo comma, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «sei anni».

1.257

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 26, lettera a), nel capoverso «Art. 379-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2. Le pene sono aumentate se l'indebita rivelazione o l'agevolazione della conoscenza, dolose o colpose, di cui al primo e secondo comma, avvengono nei confronti di mezzi di informazione o di soggetti operanti nell'ambito professionale dell'informazione».

1.258

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 26, lettera a), capoverso «Art. 379-bis», sopprimere il quarto comma.

1.259

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Al comma 26 sopprimere le lettere b) e c).

1.260

D'ALIA

Al comma 26, sopprimere la lettera b).

1.261

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 26, sopprimere la lettera b).

1.262

D'ALIA

Al comma 26, sopprimere la lettera c).

1.263

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 26, sopprimere la lettera c).

1.264

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 26, sopprimere la lettera c).

1.265

D'ALIA

Al comma 26, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 617 del codice penale, terzo comma, le parole: "della reclusione da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "della reclusione da due a sette anni"».

1.266

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Al comma 26, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) dopo l'articolo 617-sexies sono inseriti i seguenti:

«Art. 617-septies. - (*Accesso abusivo ad atti del procedimento penale*). – Chiunque, mediante modalità o attività illecita, prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.

Art. 617-octies. - (*Detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti*). – Fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 617 e 617-quater del presente codice e all'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, chiunque, avendo consapevolezza dell'illecita formazione, acquisizione o raccolta, illecitamente detiene documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, ovvero documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 617-novies. - (*Rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni».

1.267

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 26, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) dopo l'articolo 617-*sexies* sono inseriti i seguenti:

«Art. 617-*septies*. - (*Accesso abusivo ad atti del procedimento penale*). – Chiunque, mediante modalità o attività illecita, prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.

Art. 617-*octies*. - (*Detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti*). – Fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 617 e 617-*quater* del presente codice e all'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, chiunque, avendo consapevolezza dell'illecita formazione, acquisizione o raccolta, illecitamente detiene documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, ovvero documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Art. 617-*novies*. - (*Rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni».

1.268

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 26, lettera d), nel capoverso «Art. 617-*septies*», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio la pena è della reclusione da due a sei anni.».*

1.269

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Al comma 26 sopprimere le lettere e) e f).

1.270

D'ALIA

Al comma 26, sopprimere la lettera e) e sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) all'articolo 684 del codice penale le parole: «da euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 200 a euro 5.000»;».

1.271

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Al comma 26, sostituire le lettere e) ed f) con la seguente:

«e) «Art. 684. - (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). – Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o nel contenuto, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000.

Se gli atti o documenti sono pubblicati in violazione dell'articolo 114, commi 2, 2-bis, 2-ter e 7, e dell'articolo 329-bis del codice di procedura penale, la pena è dell'ammenda da euro 5.000 a 20.000.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36».

1.272

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 26, sopprimere la lettera e).

1.273

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 26, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) l'articolo 684 è sostituito dal seguente:

"Art. 684. - (*Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale*). – Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o nel contenuto, atti o documenti di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

Se gli atti o documenti si riferiscono a intercettazioni o alle captazioni di cui all'articolo 266-*quater* del codice di procedura penale, coperte dal segreto ai sensi dell'articolo 329-*bis* del medesimo codice, la pena è dell'ammenda da euro 1000 a euro 10.000.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36"».

1.274

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 26, sopprimere la lettera f).

1.275

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Al comma 26, sopprimere la lettera f).

1.276

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 26, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il medesimo fatto di cui al primo comma riguarda intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazioni, ovvero immagini mediante riprese visive o acquisizione di documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, il cui contenuto sia estraneo all'oggetto del procedimento penale di che trattasi, si applica, salvo che il fatto sia previsto come diverso e più grave reato, la pena dell'arresto da un mese a sei mesi e dell'ammenda da euro 5.000 ad euro 10.000».

1.277

CASSON, VITA

Al comma 26, lettera f), capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non è punibile chi ha commesso i fatti di cui al presente articolo nell'esercizio del diritto di informazione, quando la notizia rivelata presenti eccezionale rilevanza sociale, in ordine all'esercizio di funzioni pubbliche o all'attività politica di soggetti titolari di incarichi istituzionali».

1.278

CASSON, VITA

Al comma 26, lettera f), capoverso «Art. 684», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non è punibile chi ha commesso i fatti di cui al presente articolo nell'esercizio del diritto di informazione, quando la notizia rivelata presenti eccezionale rilevanza sociale».

1.279

CASSON, VITA

Al comma 26, lettera f), capoverso aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se i fatti di cui al presente articolo sono stati commessi nell'esercizio del diritto di informazione, quando la notizia rivelata presenta eccezionale rilevanza sociale, la pena rispettivamente prevista è diminuita da un terzo alla metà».

1.280

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 26, sopprimere la lettera g).

1.281

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Al comma 26 sopprimere la lettera g).

1.282

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 26, lettera g), nel capoverso «Art. 685-bis», sostituire le parole: «sono puniti con l'ammenda da euro 500 a euro 1.032» con le seguenti: «sono puniti con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000».

1.283

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 27.

1.284

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Sopprimere il comma 27.

1.285

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Sostituire il comma 27 con il seguente:

«27. Dopo l'articolo 25-*sexies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente: "Art. 25-*sexies*.1. (*Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale*). 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquanta a cento quote"».

1.286

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sostituire il comma 27 con il seguente:

«27. Dopo l'articolo 25-*octies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente: "Art. 25-*novies*. (*Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale*). 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 300 quote"».

1.287

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Dopo il comma 27 inserire il seguente:

«27-*bis*. Chiunque, prima della definizione del giudizio, sia indicato, a mezzo della stampa o di qualsiasi altro mezzo di pubblicità, come autore di un fatto previsto dalla legge come reato, può richiedere al giudice, anche avvalendosi della procedura prevista dall'articolo 700 del codice di procedura civile, di disporre ogni misura idonea a far cessare la violazione del diritto al rispetto della presunzione di innocenza. È comunque fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale subito».

1.288

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sopprimere il comma 28.

1.289

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Sostituire il comma 28 con il seguente:

«28. L'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:

"Art. 8.

(Risposte e rettifiche)

1. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche senza commento dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

2. Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate, non oltre due giorni dopo quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.

3. Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.

4. Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le medesime caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono.

5. Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate senza commento nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le me-

desime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.

6. Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese, su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o affermazioni da essi ritenuti lesivi della propria reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di rilevare penalmente. La pubblicazione in rettifica è effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione, visibilità e caratteristica grafica e deve inoltre fare inequivoco riferimento allo scritto che l'ha determinata.

7. Qualora, trascorso il termine di cui ai commi 2, 3, 4, relativamente ai siti informatici, e 6, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dai commi 2, 3, 4, relativamente ai siti informatici, 5 e 6, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21, può chiedere al giudice, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.

8. Della medesima procedura di cui al comma 7 può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta"».

1.290

VITA, VIMERCATI, CASSON

Al comma 28, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: «siti informatici» fino a: «accesso al sito» con le seguenti: «giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche».

Conseguentemente, al medesimo comma:

nella lettera d): sostituire le parole: «siti informatici, e sesto comma» con le seguenti: «giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, di cui al secondo periodo del medesimo quarto comma, e sesto comma»; e le parole: «siti informatici, quinto e sesto comma» con le seguenti: giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, di cui al secondo periodo del medesimo quarto comma, quinto e sesto comma»;

nella lettera e), capoverso, sostituire le parole: «delle trasmissioni informatiche o telematiche» con le seguenti: «dei giornali quotidiani o periodici di cui al quarto comma».

1.291

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 28 nella lettera a), capoverso sostituire le parole: «Per i siti informatici» con le seguenti: «Per i giornali e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5» e nella lettera e) sostituire le parole: «o delle trasmissioni informatiche o telematiche» con le seguenti: «o dei giornali e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5».

1.292

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sostituire il comma 29 con il seguente:

«29. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura e, per i procedimenti di cui all'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale, il Procuratore nazionale antimafia, è stabilito annualmente lo stanziamento complessivo massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione ripartito per ciascun distretto di corte di appello. Il Procuratore nazionale antimafia, in relazione ai procedimenti di cui all'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale, provvede alla ripartizione dello stanziamento tra le singole procure della Repubblica. Il limite di spesa può essere derogato su richiesta del procuratore capo al Procuratore nazionale antimafia o al Procuratore generale presso la corte d'appello, a seconda dei delitti per cui si procede, per comprovate sopravvenute esigenze investigative».

Conseguentemente, sopprimere i commi 11 e 30.

1.293

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire il comma 29 con il seguente:

«29. Dopo l'articolo 90 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"Art. 90-bis – (*Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali*). – 1. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione avente ad oggetto le intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell'anno precedente"».

1.294

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 29, capoverso «Art. 90-bis», nel comma 1, dopo le parole: «al Ministro della giustizia» inserire le seguenti: «e al Consiglio superiore della magistratura».

1.295

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 29, capoverso «Art.90-bis» nel comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1.296

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sopprimere il comma 30.

1.297

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 30.

1.298

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire il comma 30 con il seguente:

«30. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio Superiore della magistratura e, per i procedimenti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* del codice di procedura penale, il Procuratore nazionale antimafia, è stabilito annualmente lo stanziamento complessivo massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione ripartito in ciascun distretto di Corte di appello. Il procuratore nazionale antimafia, in relazione ai procedimenti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* del codice di procedura penale e il procuratore generale della Corte di appello in relazione agli altri provvedimenti, provvedono alla ripartizione dello stanziamento tra le singole procure della Repubblica. Il limite di spesa può essere derogato su richiesta del procuratore capo al procuratore nazionale antimafia o al procuratore generale presso la Corte di Appello, dipendentemente dai delitti per cui si procede, per comprovate sopravvenute esigenze investigative».

1.299

D'ALIA

Sostituire il comma 30 con il seguente:

«30. Al fine di contenimento della spesa pubblica per operazioni di intercettazione, con decreto dei Ministri della giustizia, dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione e innovazione, da adottarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono stabilite le tariffe per la fornitura dei servizi connessi all'esecuzione delle operazioni di intercettazione da parte delle società concessionarie di pubblici servizi di telefonia».

1.300

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 30, primo periodo, sostituire la parola: «sentito» con le seguenti: «d'intesa con il».

1.301

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 30, ultimo periodo, dopo le parole: «procuratore capo» inserire le seguenti: «o del procuratore distrettuale di cui all'articolo 10-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni».

1.302

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Sopprimere il comma 31.

1.303

D'ALIA

Sostituire il comma 31 con il seguente:

«31. Al fine di contenimento della spesa pubblica per operazioni di intercettazione, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, con proprio decreto da adottarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge, stabilisce procedure centralizzate per il noleggio periodico delle attrezzature necessarie alle operazioni di intercettazione, nonché per l'assegnazione alle Procure della Repubblica richiedenti. A tal fine, si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni».

1.304

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 32.

1.305

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sopprimere il comma 32.

1.306

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Sopprimere il comma 33.

1.307

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 33.

1.308

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Sostituire il comma 33 con il seguente:

«33. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 132, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I dati sono acquisiti presso il fornitore con le modalità di cui all'articolo 267-*bis* del codice di procedura penale, ferme restando, nel caso previsto dal comma 2 del medesimo articolo, le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *f*), del presente codice per il traffico entrante.";

b) all'articolo 139, al comma 5 sono premesse le parole: "Ferme restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 164-*bis*,";

c) dopo l'articolo 164 è inserito il seguente:

"Art. 164-*bis*. (*Illeciti per finalità giornalistiche*). 1. In caso di diffusione o comunicazione di dati per finalità di cui all'articolo 136, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 ovvero del codice di deontologia adottato ai sensi dell'articolo 139, comma 1, è applicata la sanzione amministrativa della pubblicazione, per intero o per estratto, della decisione che accerta la violazione, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione, nella testata attraverso la quale è stata commessa la violazione nonché, ove ritenuto necessario, anche in altre testate. La pubblicazione è effettuata, secondo le modalità indicate dall'ordinanza, a spese dei responsabili.

2. Il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell'ordine dei giornalisti, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti ai sensi dell'articolo 18, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Il Garante. trasmette al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti l'ordinanza di cui al comma 1 per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari";

d) all'articolo 165, comma 1, le parole: "162 e 164" sono sostituite dalle seguenti: "162,164 e 164-*bis*"».

1.309

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Dopo il comma 33 inserire il seguente:

«33-bis. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 febbraio 2006, n. 109, e successive modificazioni, dopo la lettera *h*) sono inserite le seguenti:

h-bis) l'inserimento nella motivazione di un provvedimento giudiziario di circostanze relative a fatti personali di terzi estranei, che non rilevano a fini processuali e che ledono l'onore o la riservatezza dei predetti;

h-ter) la mancata osservanza delle norme di cui agli articoli 268-bis, comma 1, 268-ter, comma 1, ultimo periodo, 268-quater, commi 1,2 e 3, e 293, comma 3;

h-quater) il mancato rispetto delle norme di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271»;

1.310

CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, GARRAFFA, LUMIA

Dopo il comma 33 inserire il seguente:

«33-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: "pubblicazione" sono inserite le seguenti: "o della diffusione" e le parole: "degli atti o dei documenti di cui al comma 2 dell'articolo 240 del codice di procedura penale" sono sostituite dalle seguenti: "dei documenti di cui all'articolo 240-bis del codice di procedura penale";

b) al comma 2, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Agli effetti della prova della corrispondenza degli atti o dei documenti pubblicati con quelli di cui all'articolo 240-bis del codice di procedura penale fa fede il verbale di cui all'articolo 240-ter, comma 4, dello stesso codice. Si applicano le norme previste dagli articoli da 737 a 742 del codice di procedura civile. Non si applica l'articolo 40, terzo comma, dello stesso codice.";

c) al comma 4, le parole: «determinazione e» sono soppresse».

BILANCIO (5^a)

Martedì 13 aprile 2010

313^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 19,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(601) GIULIANO. – *Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria*

(711) CASSON ed altri. – *Disciplina dell'ordinamento della professione forense*

(1171) BIANCHI ed altri. – *Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare*

(1198) MUGNAI. – *Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato*
(Parere all'Assemblea sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore TANCREDI (*PdL*) illustra il testo unificato in titolo segnalando, per quanto di competenza, che occorre in primo luogo segnalare il comma 12 dell'articolo 4, che esclude le società che hanno ad oggetto lo svolgimento di attività professionale dalle procedure fallimentari e concorsuali, in relazione al quale servono dal Governo chiarimenti in ordine al possibile indebolimento della posizione di creditori dell'erario o di altri enti previdenziali. Segnala poi il comma 9 del medesimo articolo che prevede per le società in questione una disciplina peculiare per quanto concerne la redazione del bilancio d'esercizio (bilancio di cassa) occorrendo al riguardo acquisire chiarimenti dal Governo in ordine a possibili effetti di gettito. In relazione all'articolo 6, comma 4, occorre acquisire conferma dell'invarianza finanziaria della norma in relazione ai profili di gettito al fine di chiarire l'assenza di effetti elusivi, acquisendo chiarimenti circa il previsto mantenimento dell'iscrizione all'albo italiano, a fronte della fissa-

zione della residenza oltre che all'esercizio della professione all'estero. In relazione all'articolo 8 segnala il comma 2, lettera c) e il comma 5 che prevedono l'organizzazione corsi di formazione con cadenza annuale da parte di enti ed istituzioni pubbliche occorrendo anche in questo caso acquisire dal Governo chiarimenti in ordine ad eventuali oneri per la finanza pubblica. In merito all'articolo 13 segnala il comma 4 che stabilisce come la collaborazione tra avvocati non possa dar luogo a rapporti di lavoro subordinato implicando la norma potenziali effetti negativi ed elusivi di carattere contributivo e fiscale per gli avvocati che, non essendo soci, prestino un'attività di carattere subordinato. Segnala poi l'articolo 17, comma 1 lettera e) che stabilisce l'incompatibilità della professione di avvocato con qualsiasi attività di lavoro subordinato pubblico o privato. Al riguardo, occorre anzitutto acquisire chiarimenti dal Governo che rispetto alla legislazione vigente la norma non comporti un impatto negativo sia in relazione al gettito contributivo, tanto in ordine alla Cassa forense che all'INPS, che di carattere fiscale. In ordine ad analoghi profili, chiarimenti del Governo occorrono anche relativamente all'articolo 22 rispetto al quale non appare chiaro se la norma faccia salvi solo i rapporti di lavoro in essere o se costituisca una deroga permanente al principio di incompatibilità. Segnala inoltre al comma 1, ultimo periodo, la previsione di un'area di contrattazione separata per gli avvocati negli enti pubblici; nonché la previsione, al comma 2, dell'affidamento della responsabilità degli uffici a avvocati iscritti nell'elenco speciale, occorrendo valutarne gli effetti nell'ambito degli enti pubblici. Riguardo poi all'articolo 23 occorre segnalare il comma 4 che sottrae il CNF e gli ordini circondariali al controllo della Corte dei conti – pur definendo la proposta di legge tali organi enti pubblici non economici (comma 3) – dal regolamento di contabilità degli enti pubblici e dalle norme concernenti il comparto del pubblico impiego per i dipendenti di tali enti. Lo stesse osservazioni valgono anche in relazione al comma 2 dell'articolo 28, mentre per quanto concerne il comma 3 del medesimo articolo occorre inserire una clausola che stabilisca che la misura del contributo di iscrizione all'albo a carico degli iscritti sia tale da garantire l'obbligo del pareggio di bilancio. La medesima osservazione vale anche per il comma 2 dell'articolo 33. In relazione all'articolo 34 e a tutti gli articoli che prevedono la partecipazione di magistrati ordinari alle attività e alle procedure disciplinari del CNF e degli ordini circondariali occorre avere dal Governo chiarimenti in ordine alla legislazione vigente, mai richiamata, al fine di valutare se ciò possa prefigurare effetti finanziari negativi. Appaiono onerose e prive di adeguata copertura le norme contenute negli articoli 38 e 39, comma 3 ultimo periodo. Inoltre, segnala, all'articolo 39, il comma 2, ultimo periodo, per il quale non è chiaro con quali risorse si faccia fronte all'espletamento delle prove ivi previste con cadenza ogni quattro mesi. In merito poi agli articoli 46 e 47 che disciplinano la procedure per gli esami di stato, occorre acquisire dal Governo conferma che, rispetto alla disciplina vigente, la nuova normativa non comporti effetti onerosi non quantificati e non coperti. In relazione alle due norme occorre altresì valutare l'opportunità

di inserire una clausola che stabilisca che i costi delle procedure concorsuali sono a carico di coloro che intendono accedervi. Per quanto riguarda la delega concessa al Governo dall'articolo 64 occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica, occorre altresì valutare l'inserimento di una tale clausola anche in relazione all'intero disegno di legge. Infine, in relazione all'articolo 66 occorrono chiarimenti dal Governo in ordine ad altri possibili termini di prescrizione applicabili ai contributi previdenziali al fine di valutare possibili effetti in relazione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1905) Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario

(Parere alla 7^a Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 31 marzo scorso.

Il relatore TANCREDI (*PdL*) illustra gli ulteriori emendamenti fino all'articolo 5, segnalando per quanto di competenza, che occorre valutare le proposte 2.217 (testo 2), 2.218 (testo 2), 2.239 (testo 2) e 2.241 (testo 2), volte a sopprimere la clausola di invarianza degli oneri relativa alla riorganizzazione degli atenei, rendendo indeterminato l'onere, e recanti una clausola di copertura che interessa un ammontare di risorse rilevanti. Anche gli emendamenti 2.257 (testo 2) e 2.267 (testo 2), eliminano clausole di invarianza degli oneri e prevedono coperture di ingenti volumi, tuttavia in questo caso l'onere – indeterminato – che ne dovrebbe derivare dovrebbe essere contenuto in quanto riguarda il funzionamento di un organo collegiale. La proposta 3.7 (testo 2) elimina una clausola di invarianza degli oneri relativa alla federazione o alla fusione di atenei, norma che dovrebbe far conseguire risparmi. Viene prevista anche in questo caso una copertura di ingente volume di risorse. La proposta 5.9 (testo 2), limitatamente all'articolo 5-*quinquies*, è identica ad altra sulla quale la Commissione ha reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rileva infine che non vi sono osservazioni sugli emendamenti 5.0.3 (testo 3), 2.71 (testo 2), 2.190 (testo 2), 2.199 (testo 2) e 6.13.

Il presidente AZZOLLINI, conformemente all'avviso espresso dal sottosegretario CASERO, propone di esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per mancanza di quantificazione, sugli emendamenti 2.217 (testo 2), 2.218 (testo 2), 2.239 (testo 2) e 2.241 (testo 2). Propone altresì di esprimere parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sull'emendamento 5.9 (testo 2). Propone invece di esprimere parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Il RELATORE illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, fino all'articolo 5, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.217 (testo 2), 2.218 (testo 2), 2.239 (testo 2) e 2.241 (testo 2), 5.9 (testo 2). Espri- mere parere non ostativo sugli emendamenti 2.257 (testo 2), 2.267 (testo 2), 3.7 (testo 2), 5.0.3 (testo 3), 2.71 (testo 2), 2.190 (testo 2) e 2.199 (te- sto 2).».

La Commissione approva ed il seguito dell'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già con- vocata per domani, 14 aprile 2010, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Martedì 13 aprile 2010

Presidenza del Presidente
Davide CAPARINI

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni in favore dei superstiti e dei familiari delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009

Testo unificato C. 3007 e abb.

(Parere alla IX Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Antonio FOSSON (*UDC-SVP-Aut*), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame, recante disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio. Riferisce che il provvedimento prevede l'assegnazione al commissario straordinario per gli interventi urgenti conseguenti al disastro ferroviario di Viareggio della somma di dieci milioni di euro per speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime, nonché della somma di ulteriori dieci milioni di euro per il completamento degli interventi di ricostruzione e per il finanziamento di iniziative proposte dal comitato istituzionale per gli interventi urgenti e la ricostruzione dopo il disastro. Rileva che il sindaco del comune di Viareggio, d'intesa con il commissario delegato, individua le famiglie delle vittime e i soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime e determina la somma spettante a ciascuna famiglia e a ciascun soggetto. Precisa che l'elargizione in favore dei famigliari delle vittime spetta anche ai soggetti diversi dai parenti, dagli affini e dal coniuge della vittima, se tali soggetti risultano conviventi a carico della vittima stessa negli ultimi tre anni precedenti il disastro ferroviario e ai conviventi *more uxorio*. Osserva che le elargizioni ed i finanziamenti in questione sono esenti da ogni imposta e tassa e sono da considerare aggiuntive ri-

spetto a qualsiasi altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto secondo la normativa vigente. Fa notare che la disciplina recata dalla proposta di legge è riconducibile alla materia «perequazione delle risorse finanziarie», di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 1).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) valuta favorevolmente la proposta di parere del relatore.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore. Esprime quindi, a nome del suo gruppo, solidarietà ai familiari delle vittime del disastro ferroviario avvenuto in Val Venosta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo

Nuovo testo unificato C. 762 e abb.

(Parere alla XI Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, senatore Maurizio Saia, illustra i contenuti del provvedimento in esame, recante disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. Osserva che il provvedimento è volto, in particolare, ad estendere alcune forme di tutela previdenziale e sociale ai lavoratori dello spettacolo, che ne sono attualmente sprovvisti. Rammenta che le diverse professionalità impegnate nel settore dello spettacolo lavorano attualmente senza adeguate tutele contrattuali e previdenziali, in quanto la normativa vigente in materia risulta inadeguata. Evidenzia che il provvedimento delinea l'estensione dell'assicurazione contro la disoccupazione e gli infortuni sul lavoro ai lavoratori dello spettacolo che svolgono la propria attività in modo saltuario, intermittente, differenziato nei tempi e nei luoghi e con rapporti di lavoro di natura autonoma o subordinata, nonché l'estensione dell'assicurazione contro la disoccupazione a tutto il personale artistico, teatrale e cinematografico. Sottolinea che il testo prefigura la predisposizione di un «foglio di ingaggio», teso a formalizzare i rapporti di lavoro per i lavoratori dello spettacolo, nonchè prevede gli agenti degli artisti di spettacolo quali figure professionali a cui affidarsi per la promozione e gestione della propria professionalità da parte dei lavoratori dello spettacolo.

tacolo. Il provvedimento, rileva, prescrive l'istituzione di un registro dei lavoratori e degli agenti dello spettacolo; con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di raccolta e di verifica delle richieste di iscrizione, nonché di gestione, del predetto registro. Ravvisa l'esigenza che sia prevista l'intesa con la Conferenza unificata nel quadro della procedura di attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento, con specifico riguardo alle previsioni di cui all'articolo 3, relative alla nuova figura professionale degli agenti degli artisti di spettacolo.

Il deputato Mario PEPE (*PD*) si associa alle considerazioni del relatore, proponendo che sia apposta al parere una specifica condizione tesa a prevedere il coinvolgimento della Conferenza unificata in sede di attuazione del provvedimento.

Il deputato Luciano PIZZETTI (*PD*) evidenzia l'opportunità di coordinare i contenuti del provvedimento in titolo con le proposte di legge in corso di esame presso la VII Commissione, vertenti su analoga materia.

Davide CAPARINI, *presidente*, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 14,20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito

Nuovo testo C. 2424 e abb.

(Parere alla XI Commissione della Camera.)

ALLEGATO 1

**Disposizioni in favore dei superstiti e dei familiari delle vittime
del disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009**

(Testo unificato C. 3007 e abb.)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 3007 e abb., in corso di esame presso la XIII Commissione della Camera, recante «Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio»;

considerato che il provvedimento prevede l'assegnazione di risorse al commissario straordinario per gli interventi urgenti conseguenti al disastro ferroviario di Viareggio per speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime e per il completamento degli interventi di ricostruzione e per il finanziamento di iniziative proposte dal comitato istituzionale per gli interventi urgenti e la ricostruzione dopo il disastro;

rilevato che la disciplina recata dal provvedimento appare riconducibile alla materia «perequazione delle risorse finanziarie», di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

esprime

parere favorevole

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare all'articolo 1 che il completamento degli interventi di ricostruzione ed il finanziamento delle iniziative ivi richiamate debba avvenire d'intesa con gli enti locali interessati.

ALLEGATO 2

**Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché
interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori
dello spettacolo (Nuovo testo unificato C. 762 e abb.)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 762 e abb., in corso di esame presso la XI Commissione della Camera, recante «Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago»;

considerato che il provvedimento contempla una serie di interventi volti, in particolare, ad estendere alcune forme di tutela previdenziale e sociale ai lavoratori dello spettacolo;

rilevato che il contenuto del provvedimento appare riconducibile alle materie di competenza esclusiva statale «sistema tributario e contabile dello Stato» e «previdenza sociale», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*) ed *o*) della Costituzione. Considerato altresì che con riferimento ai profili relativi alla disciplina dell'attività professionale assumono rilievo le materie di competenza legislativa concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, quali le «professioni» e la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali»;

esprime

parere favorevole

con la seguente condizione:

sia prevista l'intesa con la Conferenza unificata nel quadro della procedura di attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento, con specifico riguardo alle previsioni di cui all'articolo 3, relative alla nuova figura professionale degli agenti degli artisti di spettacolo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 13 aprile 2010

Presidenza della Presidente
Alessandra MUSSOLINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega in materia di Famiglia, Droga e Servizio civile, Carlo Amedeo Giovanardi.

La seduta inizia alle ore 12,05.

VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, comunica che, in data 18 marzo 2010, il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione la senatrice Maria Alessandra GALLONI, in sostituzione della senatrice Ombretta COLLI, dimissionaria.

La Commissione prende atto.

AUDIZIONI

Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega in materia di Famiglia, Droga e Servizio civile, Carlo Amedeo Giovanardi su questioni concernenti le adozioni internazionali

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito. Introduce quindi l'audizione.

Il sottosegretario Carlo Amedeo GIOVANARDI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni le deputate Anita DI GIUSEPPE (*IdV*), e Sandra ZAMPA (*PD*), la senatrice Anna Maria SERAFINI (*PD*), la deputata Luisa CAPITANIO SANTOLINI (*UDC*) e la senatrice Giuliana CARLINO (*IdV*).

Il sottosegretario Carlo Amedeo GIOVANARDI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, ringrazia il sottosegretario e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 13,10 alle ore 13,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale

Martedì 13 aprile 2010

Presidenza del Presidente
Enrico LA LOGGIA

La seduta inizia alle ore 20,10.

Esame del regolamento interno, ai sensi dell'articolo dell'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42

(Esame e approvazione)

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, presenta una proposta di regolamento interno, sulla base di quanto prescrive l'articolo 3 della legge n. 42 del 2009. Tale proposta è stata già illustrata all'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nelle riunioni del 30 marzo e del 12 aprile scorsi, dove è stata oggetto di ampio dibattito. Illustra quindi i contenuti del regolamento, evidenziando che lo stesso è stato predisposto cercando di consentirne la più ampia condivisione da parte dei componenti la Commissione, individuando, in coerenza con i principi generali dell'ordinamento parlamentare, le opportune soluzioni regolamentari sulle principali questioni emerse nel corso nell'esame.

Walter VITALI (*PD*), ritiene opportuno sottolineare il contenuto del proprio gruppo alle soluzioni individuate dal Presidente nella formulazione della proposta in esame. Precisa che la previsione nel regolamento di un doppio relatore rappresenta il modo migliore per garantire anche alle opposizioni un ruolo rilevante nell'ambito dei lavori della Commissione. Ricorda che è la prima volta che in un regolamento viene previsto esplicitamente un riferimento alle opposizioni, osservando come, in tal modo, venga confermata l'utilità della condivisione delle responsabilità nello svolgimento dei compiti affidati alla Commissione, con riguardo anche alla funzione propositiva ad essa assegnata. Si esprime pertanto favorevolmente sulla proposta.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ringrazia l'onorevole Vitali per l'intervento e sottolinea il clima di collaborazione con cui si è intrapresa l'attività della Commissione.

Massimo Enrico CORSARO (*PdL*) esprime una valutazione positiva sulla proposta del Presidente e sull'attenzione che egli ha mostrato nei confronti delle esigenze di tutti i gruppi. Nel ricordare il carattere consultivo della Commissione, precisa che questa sarà tanto più autorevole quanto più i suoi componenti saranno in grado di condividere le soluzioni e le responsabilità.

Roberto Simonetti (*LNP*) esprime una valutazione positiva ed auspica che il clima di collaborazione instaurato accompagni i lavori della Commissione.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che si procederà alla votazione dei singoli articoli e del testo nel suo complesso.

La Commissione approva all'unanimità, con distinte votazioni, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, pone quindi in votazione il testo del regolamento interno nel suo complesso (*vedi allegato*).

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 20,25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 20,25 alle ore 21,15.

ALLEGATO

**REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE***(Articolo 3, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42)*

Art. 1.

(Norme applicabili)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42, l'attività e il funzionamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, istituita dal comma 1 dell'articolo 3 della predetta legge.

2. La Commissione esercita le funzioni ad essa assegnate dalla legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente della Commissione.

Art. 2.

(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, da due Vicepresidenti e da due Segretari.

2. Per l'elezione dei due Vicepresidenti e dei due Segretari ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un nome per i Vicepresidenti e un nome per i Segretari. Risultano eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero dei voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano come parlamentare e, fra i parlamentari di pari anzianità, il più anziano di età.

3. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Funzioni del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari)

1. Il Presidente rappresenta la Commissione, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni. Convoca l'Ufficio di

Presidenza. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

2. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento.

3. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

Art. 4.

(Programmazione dei lavori)

1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, predispone il calendario dei propri lavori per un periodo di norma mensile. Il calendario comprende lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 5.

2. Il calendario approvato con il consenso dei rappresentanti dei gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti della Commissione è definitivo e comunicato alla Commissione. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il calendario è predisposto dal Presidente, inserendovi anche proposte avanzate dai gruppi di opposizione in relazione all'esercizio delle funzioni assegnate alla Commissione. Il calendario così formulato diviene definitivo dopo la comunicazione alla Commissione.

Art. 5.

(Attività della Commissione)

1. La Commissione esprime i pareri sugli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dalla predetta legge n. 42. La Commissione può ottenere dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e dal Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali, di cui alla medesima legge n. 42, tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni, anche mediante la richiesta di predisposizione di apposite relazioni.

2. La Commissione può deliberare di chiedere ai Presidenti delle Camere la proroga di venti giorni per l'espressione del parere sugli schemi di decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo dal Governo. In caso di urgenza, il Presidente può sottoporre tale deliberazione all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, appositamente convocato. Della delibera è data comunicazione alla Commissione nella prima seduta utile.

3. Ai fini dell'esame degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Presidente incarica due relatori, uno dei quali sentiti i gruppi di opposizione.

4. Sulla base dell'attività conoscitiva svolta, la Commissione può, mediante l'approvazione di un apposito documento, formulare osservazioni e fornire al Governo elementi di valutazione utili ai fini della predisposizione degli schemi di decreti legislativi di attuazione della delega legislativa conferita dall'articolo 2 della legge n. 42 del 2009. Il documento è stampato e distribuito ed è comunicato ai Presidenti delle Camere ed al Governo.

5. Oltre ad avvalersi delle ordinarie procedure informative previste dal Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente, la Commissione può procedere ad audizioni del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009, della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale prevista dall'articolo 4 della legge n. 42 del 2009 e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 42 del 2009. Previa intesa con i Presidenti delle Camere, la Commissione può procedere all'audizione di ulteriori soggetti quando ciò risulti necessario per acquisire elementi di conoscenza finalizzati allo svolgimento delle funzioni assegnate alla Commissione.

6. Le procedure di cui ai commi 4 e 5 sono deliberate dall'Ufficio di Presidenza nell'ambito delle decisioni relative alla programmazione dei lavori della Commissione di cui all'articolo 4, comma 2.

7. La Commissione riferisce alle Camere ogni sei mesi in merito allo stato di attuazione della legge n. 42 del 2009 fino alla conclusione della fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21 della medesima legge.

Art. 6.

(Numero legale)

1. Per la validità delle deliberazioni relative all'approvazione dei pareri sugli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, al documento di cui al comma 4 dell'articolo 5, per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza e per la deliberazione sulle proposte di modifica al regolamento è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione. Per le altre deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di un terzo dei componenti.

2. Il Presidente non è obbligato a verificare la sussistenza del numero legale se non quando ciò sia richiesto da quattro componenti e la Commissione stia per procedere a votazione per alzata di mano. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente rinvia la seduta di un'ora, ovvero, apprezzate le circostanze, toglie la seduta. qualora alla ripresa sia nuovamente accertata la mancanza del numero legale, il Presidente toglie la seduta, annunciando l'ordine del giorno, la data e l'ora della seduta successiva.

Art. 7.

(Deliberazioni della Commissione)

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti, considerando presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. La Commissione vota normalmente per alzata di mano. Quattro componenti o uno o più rappresentanti di gruppi, che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella Commissione, possono chiedere la votazione nominale nella deliberazione sui pareri sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 dell'articolo 5, sul documento di cui al comma 4 dell'articolo 5 e sulle proposte di modifica al regolamento. I firmatari di una richiesta di votazione qualificata sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

Art. 8.

(Pubblicità dei lavori)

1. Delle sedute della Commissione viene redatto il processo verbale.

2. Dei lavori della Commissione è pubblicato un resoconto sommario; si procede alla pubblicazione di un resoconto stenografico relativamente alle sedute nelle quali si svolgano le attività conoscitive di cui all'articolo 5, comma 5.

Art. 9.

(Modifiche al regolamento della Commissione)

1. Le modifiche al presente regolamento possono essere proposte da ciascun componente della Commissione. Le proposte, formulate in modo testuale con riferimento alle norme di cui si propone la modifica e debitamente motivate, sono presentate al Presidente della Commissione, che le trasmette agli altri componenti della Commissione medesima.

2. La discussione e la deliberazione sulle proposte di modifica al presente Regolamento hanno luogo in sedute della Commissione appositamente convocate con almeno una settimana di preavviso.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

Martedì 13 aprile 2010

85^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 19,40.

(2043) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 31 marzo scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che era stata chiesta la relazione tecnica sul testo che è pervenuta verificata positivamente.

Su proposta del relatore SAIA(PdL), la Sottocommissione esprime parere non ostativo. Illustra quindi gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando le proposte 3.0.6 e 3.0.8, in quanto suscettibili di determinare oneri a regime e copertura finanziaria limitata al triennio. Fa presente poi che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta

3.0.9 al fine di escludere nuovi e maggiori oneri dal rilascio di permessi di soggiorno. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CASERO esprime avviso contrario sulle proposte citate in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri privi di una adeguata copertura finanziaria.

Il relatore SAIA (*PdL*) illustra una proposta di parere del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo. Esprime poi parere non ostativo sugli emendamenti, ad eccezione delle proposte 3.0.6, 3.0.8 e 3.0.9 sulle quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

La Sottocommissione approva.

(1908) Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore VACCARI (*LNP*) illustra il disegno di legge in titolo, segnala che non sono state apportate modifiche nel corso dell'esame in Commissione di merito e che la Commissione bilancio ha già espresso parere non ostativo. Propone pertanto di ribadire tale parere. Segnala infine che non sono stati presentati emendamenti in Assemblea.

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, la Sottocommissione esprime parere non ostativo.

(2019) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, fatto a Roma il 20 ottobre 2008, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore FLERES (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento è emerso come la ratifica non determini nuovi o maggiori nel presupposto che alle procedure arbitrali di cui all'articolo 6 – essendo generalmente classificate tra le spese obbligatorie – si farà fronte con il Fondo di riserva delle spese obbligatorie e d'ordine. Pur trattandosi di spese eventuali, occorre valutare se tale fattispecie rientra tra quelle che sono state considerate nella fase di costruzione del Fondo di riserva citato a legislazione vigente, configurandosi altrimenti una copertura sul bilancio a legislazione vigente. Con riferimento al Gruppo di lavoro misto, di cui

l'Accordo in esame prevede l'istituzione in seno al Comitato direttivo previsto dall'articolo 9 della Convenzione del 2 novembre 1999, il Governo dovrebbe altresì confermare che la sua istituzione avvenga nel quadro delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario CASERO conferma che l'istituzione dell'organo citato dal relatore avverrà nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione approva una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con i seguenti presupposti:

– che in relazione alle spese arbitrali di natura eventuale non si determinino effetti finanziari negativi in relazione al ricorso al fondo di riserva delle spese obbligatorie e d'ordine di cui all'articolo 26 della legge n. 196 del 2009;

– che in relazione al comitato direttivo previsto dall'articolo 9 della Convenzione si proceda nel quadro delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

(2024) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LATRONICO (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, segnalando, in relazione all'articolo 3, recante la copertura finanziaria, secondo quanto osservato dalla Nota del Servizio del bilancio, che la copertura in oggetto viene effettuata a valere su un'autorizzazione di spesa già prevista in bilancio (legge n. 170 del 1997, in materia di desertificazione), senza apportare modifiche in relazione alle corrispondenti norme sostanziali; poiché il capitolo del quale si utilizzano parzialmente gli stanziamenti ha la natura di spesa obbligatoria (capitolo n. 2302), sarebbe opportuno verificare la congruità della quantificazione dell'onere per le finalità originarie della legge. Qualora la quantificazione del capitolo sia stata effettuata con precisione, potrebbe infatti rendersi necessario il reintegro delle minori somme a disposizione mediante corrispondente prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine di cui all'articolo 26 della legge n. 196 del 2009; nel caso invece che il reintegro di tali somme non si renda necessario, appare opportuno

acquisire un chiarimento in merito ai criteri con i quali il Governo ha provveduto a definire l'entità, nel bilancio a legislazione vigente, dell'autorizzazione di spesa in questione. Al riguardo, richiama le analoghe osservazioni già formulate dalla Commissione con riferimento ad altri provvedimenti di ratifica di accordi internazionali, ed in particolare il parere, recante osservazioni critiche rispetto alla conformità al sistema contabile, espresso dalla Commissione con riferimento all'Atto Senato n. 2003. Rinvia alle osservazioni della Nota del Servizio del bilancio con riferimento all'acquisizione di ulteriori elementi in ordine ai profili di stima, in relazione agli articoli 7, 8, 12, 13 e 14, nonché in ordine all'articolo 15 in materia di lavoro subordinato. In relazione ai profili temporali degli effetti di gettito stimati, rileva inoltre la necessità di un chiarimento da parte del Governo in ordine ai flussi relativi al periodo pregresso, che la relazione tecnica considera stimati prudenzialmente ed aventi effetti nei tre anni successivi, a partire dal 2011 e sino al 2013, occorrendo al riguardo conferma della scansione temporale prefigurata. Rileva, infine, che non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il sottosegretario CASERO consegna una documentazione contenente elementi di risposta alle osservazioni del relatore.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(2061) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indonesiana concernente l'apertura dell'Ufficio «Indonesian Trade Promotion Center» (ITPC), fatto a Jakarta il 10 marzo 2008, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che la Commissione bilancio della Camera dei deputati ha espresso parere favorevole nel presupposto, segnalato nella relazione illustrativa, che l'eventuale apertura di un Centro di promozione commerciale italiano in una città indonesiana diversa da Jakarta verrà disposta con apposito provvedimento legislativo che provvederà anche alla copertura finanziaria degli eventuali oneri. Di tale presupposto, e quindi dell'invarianza del provvedimento, occorre acquisire conferma dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il sottosegretario CASERO conferma che l'eventuale apertura di un Centro di promozione commerciale italiano in una città indonesiana diversa da Jakarta verrà disposta con apposito provvedimento legislativo che provvederà anche alla copertura finanziaria degli eventuali oneri.

La Sottocommissione esprime parere non ostativo nel presupposto che l'eventuale apertura di un Centro di promozione commerciale italiano in una città indonesiana diversa da Jakarta verrà disposta con apposito

provvedimento legislativo che provvederà anche alla copertura finanziaria degli eventuali oneri.

(1969) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(Parere alle Commissioni 2^a e 3^a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del relatore FLERES (*PdL*), con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, la Sottocommissione esprime parere non ostativo.

La seduta termina alle ore 20.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Mercoledì 14 aprile 2010, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sulle vicende legate allo stato di detenzione in Afghanistan di tre connazionali.

COMMISSIONI 1^a e 3^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(3^a - Affari esteri, emigrazione)

Mercoledì 14 aprile 2010, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'applicazione delle norme che regolano le elezioni nella Circoscrizione estero, con particolare riguardo alle questioni inerenti alle diverse Ripartizioni, nonché sui possibili interventi correttivi o di riforma: seguito dell'audizione del sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Alfredo Mantica.

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)
(11^a - Lavoro, previdenza sociale)

Mercoledì 14 aprile 2010, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la regolamentazione e prevenzione dei conflitti collettivi di lavoro con riferimento alla libera circolazione delle persone (1473).
- ICHINO ed altri. – Disposizioni per la regolazione del conflitto sindacale nel settore dei trasporti pubblici (1409).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 14 aprile 2010, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato Margherita BONIVER ed altri. – Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388 (1700) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (37).
- PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).
- Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (1344).

- ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde (1354).
- Maria Fortuna INCOSTANTE. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (1391).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive (2).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).
- e delle petizioni nn. 4, 329, 367, 417, 614 e 729 ad esso attinenti.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (354).
- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso o similare e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (794).
- FOLLINI ed altri. – Disposizioni in materia di incompatibilità parlamentari (1630).
- BENEDETTI VALENTINI ed altri. – Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso (1798).
- Barbara CONTINI. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (1887).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Vittoria FRANCO. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (83).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifiche agli articoli 70, 71, 73, 74, 75 e 138 della Costituzione, in materia di formazione delle leggi e revisione della Costituzione, introduzione dell'iniziativa legislativa popolare e dell'iniziativa legislativa costituzionale e di democrazia diretta (1428).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Donatella PORETTI. – Modifiche al quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* abrogativo (1625).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifiche all'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (1654).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione concernente la soppressione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1706) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Donatella PORETTI. – Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (1624).
- e della petizione n. 817 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).
- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).

- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).
- D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).
- e della petizione n. 313 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).
- DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).
- DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani (1223).
- Barbara CONTINI e FLERES. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali (1431).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Modifiche all'articolo 10 dello Statuto della Regione siciliana (1597) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALIA. – Modifiche agli articoli 9 e 10 dello Statuto della Regione siciliana in materia di elezione del Presidente della Regione e introduzione dell'istituto della cosiddetta sfiducia costruttiva (1643).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI ed altri. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO e SPEZIALI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (1766).
- SAIA ed altri. – Riconoscimento dell'Inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (1823).
- e della petizione n. 104 ad essi attinente.

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI e PINZGER. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero (26).
- BERSELLI e BALBONI. – Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero (624).
- CASELLI ed altri. – Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero (976).
- CASELLI. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di certezza ed agevolazione delle operazioni di voto degli italiani all'estero (2063).
- e delle petizioni nn. 21 e 168 ad essi attinenti.

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (33).
- ZANDA e SANNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Sicilia» e «Sardegna» (328).

- MASSIDDA. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di costituzione di differenti circoscrizioni elettorali per le regioni Sicilia e Sardegna (506).
- BRUNO. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Calabria», «Sicilia» e «Sardegna» (699).
- Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (977).
- BIANCO e CECCANTI. – Modifica dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (1641).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione in materia di impiego delle Forze armate per favorire l'impegno internazionale in operazioni di mantenimento e di sostegno alla pace (1906).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Modifiche alla legge 6 marzo 2001, n. 64, in materia di servizio civile nazionale (439).
- Delega al Governo per la riforma del servizio civile nazionale (1995).

XIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PERDUCA e Donatella PORETTI. – Norme per il contenimento dei costi della politica, delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni (531).
- BELISARIO ed altri. – Disposizioni per la riduzione dei costi della politica e per il contenimento della spesa pubblica (1586) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari, dei componenti dei consigli e delle giunte regionali, nonché soppressione delle province, per la riduzione dei costi della politica (1587) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

– e delle petizioni nn. 7, 251 e 373 ad essi attinenti.

XIV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Dorina BIANCHI. – Norme in materia d'incandidabilità per le elezioni del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e dei consigli regionali (1191).
- BELISARIO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di risoluzione dei conflitti di interessi di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di deputato, di senatore, di sindaco nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti e di presidente della provincia, nonché di disciplina dello svolgimento delle campagne elettorali. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi degli amministratori locali (1212) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e incandidabilità (1613).

XV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1221).
- D'ALIA. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1570).

XVI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ICHINO ed altri. – Disposizioni per la trasparenza degli interessi personali dei titolari di cariche di governo o elettive, o di cariche direttive in alcuni enti, e per la pubblicità della loro situazione reddituale e patrimoniale (1290).
- COMINCIOLI ed altri. – Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (1521).

XVII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione e disposizioni concernenti la procedura di modifica degli statuti delle regioni ad autonomia speciale (1655).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI e Anna FINOCCHIARO. – Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per la modificazione degli statuti medesimi (1656).

XVIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifica dell'articolo 21 della Costituzione con previsione del divieto di pubblicazioni lesive della dignità della persona e del diritto alla riservatezza (1762).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Introduzione dell'articolo 21-*bis* della Costituzione in materia di disciplina della raccolta di informazioni e tutela della *privacy* (1844).

XIX. Esame dei disegni di legge:

- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).
- SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (758).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e della petizione n. 243 ad esso attinente.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
- SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (1126).
- RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di decoro della bandiera (1350).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti l'istituzione di una anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali, regionali e statali (1427) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- LANNUTTI ed altri. – Modifica all'articolo 38 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di diffusione mediante mezzi radiotelevisivi e telematici delle sedute dei consigli comunali e provinciali (1438) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- RAMPONI. – Modifiche alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, e alla legge 20 giugno 1956, n. 658, in materia di attribuzione della Croce al merito e al valore civile (1468).
- Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche alla normativa per la concessione del porto d'armi e la detenzione di armi comuni da sparo e per uso sportivo (1558).
- MASCITELLI ed altri. – Disposizioni in materia di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui (1644) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Patrizia BUGNANO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e di tutela e sostegno alle vittime (1697) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- ASTORE ed altri. – Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di protezione civile, di definizione dello stato di emergenza e della sua estensione territoriale e temporale, ai fini della tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei cittadini interessati (1723) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Vittoria FRANCO ed altri. – Istituzione del Fondo per la tutela, la valorizzazione e la diffusione della lingua italiana (1987).
- Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione (2038) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rossa ed altri; Angela Napoli e Carlucci; Misiti; Oliviero ed altri; Occhiuto e Tassone*).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari:

- Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali

- per l'efficace applicazione del regolamento CE che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide – (COM (2009) 342 def.) (n. 57).
- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio – (COM (2009) 456 def.) (n. 58).
 - Libro verde «Diritto d'iniziativa dei cittadini europei» – (COM (2009) 622 def.) (n. 61).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 14 aprile 2010, ore 8,30 e 14

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (1611) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - COSSIGA. – Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni (212).
 - COSTA. – Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni (547).
 - DELLA MONICA ed altri. – Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine (781).
 - CASSON ed altri. – Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine (932).
 - e dei voti regionali nn. 20 e 21 e della petizione n. 848 ad essi attinenti.
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 14 aprile 2010, ore 8,45

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:**

- LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999 (849) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008 (1933).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara – ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008 (1960) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006 (2003) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998 (2004) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, fatto a Roma il 20 ottobre 2008 (2019) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007 (2024).

- Ratifica ed esecuzione del Memorandum d’Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indonesiana concernente l’apertura dell’Ufficio «*Indonesian Trade Promotion Center*» (ITPC), fatto a Jakarta il 10 marzo 2008 (2061) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- MICHELONI. – Disciplina della rappresentanza istituzionale locale degli italiani residenti all’estero (1460).
- TOFANI e BEVILACQUA. – Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all’estero, e alle leggi 6 novembre 1989, n. 368, e 18 giugno 1998, n. 198, in tema di Consiglio generale degli italiani all’estero (1478).
- Mirella GIAI. – Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente la disciplina dei Comitati degli italiani all’estero, e alla legge 6 novembre 1989, n. 368, in materia di Consiglio generale degli italiani all’estero (1498).
- RANDAZZO e DI GIOVAN PAOLO. – Nuove norme sull’ordinamento del Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE) (1545).
- RANDAZZO ed altri. – Nuove norme in materia di ordinamento dei Comitati degli italiani all’estero (1546).
- PEDICA. – Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, e modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di disciplina dei Comitati degli italiani all’estero (1557).
- CASELLI. – Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE) (1990).
- e delle petizioni nn. 537 e 599 ad essi attinenti.

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dell’atto comunitario:

- Libro Verde «Diritto d’iniziativa dei cittadini europei» – (COM (2009) 622 def.) (n. 61).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: «Una politica marittima integrata per una migliore *governance* nel Mediterraneo» – (COM (2009) 466 def.) (n. 56).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti a parere sulla sussidiarietà:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) (n. COM 2010 61 definitivo).
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (n. COM 2010 102 definitivo).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 14 aprile 2010, ore 9 e 15,15

ORE 9

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- RAMPONI. – Disposizioni per la determinazione del trattamento di quiescenza del personale militare (168).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- RAMPONI. – Disposizioni in materia di trattamento di quiescenza del personale militare allo scadere del periodo di ausiliaria (162).
- RAMPONI. – Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del corpo militare della Croce Rossa (1385).
- Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia (1736) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto e Luciano Rossi; Oppi ed altri; Schirru*).

ORE 15,15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare: audizione del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare.

BILANCIO (5^a)*Mercoledì 14 aprile 2010, ore 15**IN SEDE CONSULTIVA*

I. Seguito dell'esame del testo unificato dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

- GIULIANO. – Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria (601).
- CASSON ed altri. – Disciplina dell'ordinamento della professione forense (711).
- BIANCHI ed altri. – Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare (1171).
- MUGNAI. – Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato (1198).

- II. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi ai disegni di legge:
- Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (1905).
 - Disposizioni in materia di sicurezza stradale (1720) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri; Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto.*

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 14 aprile 2010, ore 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (COM (2009) 499 def.) (n. 42).
- Proposta di decisione del Consiglio che affida alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (COM (2009) 500 def.) (n. 43).
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità bancaria europea (COM (2009) 501 def.) (n. 44).
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (COM (2009) 502 def.) (n. 45).

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (COM (2009) 503 def.) (n. 46).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

- GERMONTANI. – Modifica all’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di incremento delle detrazioni per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici (324).
- BARBOLINI e Marco FILIPPI. – Misure in favore delle attività professionali (1717).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- BARBOLINI e PEGORER. – Destinazione della quota del cinque per mille dell’IRPEF a finalità scelte dai contribuenti (486).
- CHITI ed altri. – Disposizioni per la destinazione di una quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti (1366).

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (413).
- GIOVANARDI. – Disposizioni in materia di garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (465).
- BARBOLINI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (508).

IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Interventi in favore dei cittadini italiani costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (412).
- D’ALIA. – Disposizioni a favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1099).
- BARBOLINI. – Interventi agevolativi in favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1461).
- RAMPONI. – Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese italiane per beni perduti nelle ex colonie di Etiopia ed Eritrea, Libia e Somalia, già soggette alla sovranità italiana (827).

- AMORUSO. – Riapertura dei termini per le domande di indennizzo da parte degli italiani esuli dall’Etiopia e rivalutazione del valore dell’indennizzo di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni (1168).
- V. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
 - COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (437).
 - BARBOLINI e PEGORER. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (709).
 - COSTA. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (799).
 - LANNUTTI ed altri. – Trasformazione delle banche popolari quotate in società per azioni di diritto speciale (926) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - GERMONTANI ed altri. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (940).
 - Paolo FRANCO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari (1084).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 14 aprile 2010, ore 15 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
 - Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario (1905).
 - GIAMBRONE ed altri. – Modifica dell’articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto (591).

- POLI BORTONE. – Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati (874).
- COMPAGNA ed altri. – Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo (970).
- VALDITARA ed altri. – Delega al Governo per la riforma della *governance* di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori (1387).
- Mariapia GARAVAGLIA ed altri. – Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università (1579).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ASCIUTTI. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di istituzioni di alta cultura (518).
- PAPANIA. – Riordino delle norme in materia di formazione musicale e coreutica (539).
- BUGNANO ed altri. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (912).
- ASCIUTTI ed altri. – Norme per la valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (1451).
- ASCIUTTI ed altri. – Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (1693).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- POLI BORTONE. – Disposizioni in materia di non sequestrabilità di beni culturali prestati all'Italia da Stati o da altri soggetti stranieri per l'esposizione al pubblico (747).
- MALAN ed altri. – Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico (996).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Anna Maria SERAFINI ed altri. – Diritto delle bambine e dei bambini all'educazione e all'istruzione dalla nascita fino a sei anni (812).
- Massimo GARAVAGLIA ed altri. – Disposizioni in materia di attuazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi (1543).

- MASCITELLI ed altri. – Legge quadro per la promozione dello sviluppo degli asili nido con il concorso dello Stato (1673) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (354).
- BENEDETTI VALENTINI ed altri. – Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso (1798).

II. Esame del disegno di legge:

- Vittoria FRANCO ed altri. – Istituzione del Fondo per la tutela, la valorizzazione e la diffusione della lingua italiana (1987).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali (n. 194).
- Elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l'anno 2010 (n. 202).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 14 aprile 2010, ore 9, 14,30 e 21

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di sicurezza stradale (1720) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri, Carlucci;*

Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vanucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d’iniziativa del Consiglio regionale del Veneto).

- Marco FILIPPI ed altri. – Misure per il miglioramento della sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti con veicoli e delega al Governo per il riordino della segnaletica stradale (97).
- CUTRUFO. – Modificazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, finalizzate all’incentivazione della mobilità con motocicli (116).
- PORETTI E PERDUCA. – Restituzione dei ciclomotori sequestrati e confiscati ai sensi del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168) (129).
- GARRAFFA. – Norme in materia di occupazione abusiva degli spazi di sosta riservati ai veicoli delle persone invalide (363).
- CICOLANI. – Istituzione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza stradale (462).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all’articolo 173 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di fumare durante la guida (622) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DIVINA. – Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di educazione stradale (669).
- DIVINA. – Modifiche all’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente (685).
- LANNUTTI ed altri. – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di utilizzo di apparecchi per la rilevazione della velocità (951).
- CUTRUFO. – Istituzione della guida accompagnata a sedici anni ed altre norme legate alla sicurezza stradale (1127).
- COSTA. – Ampliamento delle professionalità mediche deputate alla certificazione delle patenti di guida e nautiche (1242).
- D’AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Disposizioni per il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto e per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool (1444).

- SARO ed altri. – Disposizioni in materia di guidatore designato e guidatore singolo, nonché in materia di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche (1482).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. – Disposizioni per la disciplina e la diffusione della pratica del guidatore designato (1487).
- ZANETTA ed altri. – Modifica all'articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivi di sicurezza contro gli incendi automobilistici (1601).
- MUSSO. – Modifiche all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento e notifica di infrazione (1667).
- PINZGER. – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di tutela dell'utenza debole e per il miglioramento della sicurezza della mobilità ciclistica e pedonale (1692).
- BUBBICO ed altri. – Misure per la sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti per ciclomotori e motoveicoli, nonché delega al Governo in materia di riordino della segnaletica stradale (1716).
- COMINCIOLI ed altri. – Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di trasporto di bambini sui ciclomotori e sui motoveicoli (1732).
- FLERES e ALICATA. – Integrazione dell'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di equipaggiamento dei veicoli a motore (1778).
- DE LILLO ed altri. – Modifiche agli articoli 43, 589 e 590 del codice penale, in materia di aggravanti ed inasprimento delle pene per incidenti derivanti dalla circolazione stradale (1783).
- SANCIU. – Disposizioni in materia di divieto di fumo durante la guida dei veicoli (1916)
- e delle petizioni nn. 42, 79, 84, 99, 153, 220, 231, 277, 291, 292, 348, 353, 377, 387, 433, 472, 513, 514, 546, 635, 670, 731, 776, 804, 833 e 834 ad essi attinenti.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Esame, ai sensi dell'articolo 144 dell'atto comunitario sottoposto a parere sulla sussidiarietà:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consi-

glio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (n. COM 2010 65 definitivo).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 14 aprile 2010, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti» (n. 184).

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Libro verde «Riforma della politica comune della pesca» (COM (2009) 163 def.) (n. 60).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma (2005) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Brandolini ed altri; Rainieri ed altri*).
- Nuova disciplina del commercio interno del riso (1909) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MONTANI ed altri. – Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta (1839).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CASTRO ed altri.- Nuove disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico (1035).

- SANCIU ed altri. – Disposizioni in materia di produzione biologica (1115).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo agricolo di terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta (1050).
- CASSON ed altri. – Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado (1239).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Problematiche inerenti al comparto zootecnico, con particolare riguardo al settore dei suini e a quello dei bovini (n. 213).

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 14 aprile 2010, ore 14,30

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 14 aprile 2010, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (1905).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- FINOCCHIARO ed altri. – Norme per un lavoro stabile, sicuro e di qualità; misure per il contrasto alla precarietà del lavoro, nonché deleghe in materia di apprendimento permanente, apprendistato e contratto di inserimento (1110).
- NEROZZI ed altri. – Norme sulle rappresentanze sindacali unitarie nei luoghi di lavoro, sulla rappresentatività sindacale e sull'efficacia dei contratti collettivi di lavoro (1337).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Vittoria FRANCO ed altri. – Misure urgenti a sostegno della partecipazione delle donne alla vita economica e sociale nonché deleghe al Governo in materia di tutela della maternità delle lavoratrici autonome e di rispetto della parità di genere (784).
 - BUGNANO ed altri. – Misure urgenti volte a favorire l'integrazione della donna nel mercato del lavoro (1405) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - THALER AUSSERHOFER ed altri. – Modifiche all'articolo 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di interventi a favore della donna lavoratrice (1718).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 14 aprile 2010, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO e TOMASSINI. – Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco (8).
- DE LILLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto (137).

- BOSONE ed altri. – Modifica alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori (1229).
- e della petizione n. 1040 ad essi attinente.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi (15).
- BIANCHI. – Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi (786).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e di qualità dell'assistenza sanitaria (6).
- TOMASSINI e MALAN. – Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (50).
- CARRARA ed altri. – Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie (352).
- GASPARRI ed altri. – Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria (1067).
- BIANCHI ed altri. – Misure per la tutela della salute e per la sicurezza nell'erogazione delle cure e dei trattamenti sanitari e gestione del rischio clinico (1183).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).
- Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).
- BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).
- BIANCHI. – Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani (727).

– BIANCHI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (728).

– ASTORE. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (743).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– TOMASSINI. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (58).

– THALER AUSSERHOFER. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (101).

– MASSIDDA. – Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre (482).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– CURSI. – Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali (145).

– MASSIDDA. – Disciplina delle medicine non convenzionali (481).

– BOSONE ed altri. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (713).

– CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (1134).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (1142).

– CAFORIO ed altri. – Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (573) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– TOMASSINI. – Disciplina delle attività nel settore funerario (56).

– Marco FILIPPI ed altri. – Disposizioni fiscali in materia di prestazioni di cremazione (95).

- PORETTI e PERDUCA. – Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri (511).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GASPARRI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico (863).
- RIZZI ed altri. – Disposizioni in materia di disciplina della distribuzione delle specialità medicinali sul territorio (1377).
- CASTRO ed altri. – Interventi in materia di assistenza farmaceutica territoriale (1417).
- PORETTI. – Liberalizzazione della vendita dei farmaci senza ricetta medica (1465).
- ASTORE ed altri. – Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali (1627).
- PERDUCA e PORETTI. – Disposizioni in materia di dispensazione di farmaci (1814).
- GHEDINI ed altri. – Norme in materia di dispensazione dei medicinali esclusi dall'assistenza farmaceutica (2030).
- e delle petizioni nn. 628 e 1081 ad essi attinenti.

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- TOMASSINI ed altri. – Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (718).
- CUTRUFO e TOMASSINI. – Norme a tutela delle persone affette da obesità grave e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici (108).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Norme in favore dei soggetti stomizzati (21).
- MASSIDDA. – Norme in favore di pazienti incontinenti e stomizzati (498).
- CAFORIO ed altri. – Norme in materia di soggetti incontinenti e stomizzati (571) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GRAMAZIO ed altri. – Norme in favore di soggetti incontinenti e stomizzati (791).

- BASSOLI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela, cura e riabilitazione dei soggetti incontinenti e stomizzati (1572).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MASCITELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti criteri e procedure di selezione dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1459) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- POLI BORTONE ed altri. – Modifiche al decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, in materia di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1787).
- PORETTI e PERDUCA. – Modifiche all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di riforma delle procedure di selezione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1966).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Leopoldo DI GIROLAMO ed altri. – Modifiche al decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, in materia di farmaci biogenerici o biosimilari (1071).
- CURSI ed altri. – Modifiche all'articolo 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, recanti nuove disposizioni in materia di farmaci biosimilari (1875).

XIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI e MALAN. – Disposizioni per la protezione degli animali utilizzati per fini scientifici o tecnologici (53).
- AMATI e BIANCONI. – Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, per la maggiore tutela degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (1767).
- PINZGER. – Disposizioni in materia di divieto di sperimentazione sugli animali (2034).

XIV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DELLA SETA ed altri. – Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (1019).

- POLI BORTONE e COSTA. – Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (MCS) (1165).
- BALBONI ed altri. – Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (MCS) (1922).

XV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FLERES e ALICATA. – Disposizioni in materia di istituzione e disciplina della professione di erborista e dell'attività commerciale di erboristeria (1576).
- D'AMBROSIO LETTIERI e CALABRÒ. – Disposizioni in materia di settore erboristico e della professione di erborista (1583).

XVI. Esame del disegno di legge:

- BIONDELLI ed altri. – Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto all'obesità grave e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici (2069).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per l'anno 2010, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 201).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle malattie ad andamento degenerativo di particolare rilevanza sociale, con specifico riguardo al tumore alla mammella, alle malattie reumatiche croniche ed alla sindrome HIV: audizione di esperti.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 14 aprile 2010, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle fonti di energia alternative e rinnovabili, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni in atmosfera e ai mutamenti climatici, anche in vista della Conferenza COP 15 di Copenhagen: audizione di rappresentanti di Manutencoop Facility Management S.p.A..

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– D'ALÌ. – Nuove disposizioni in materia di aree protette (1820).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– CARRARA ed altri. – Legge quadro per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (276).

– CARRARA ed altri. – Norme per il prelievo venatorio dei cervidi e dei bovini con il cane da seguita (330).

– BENEDETTI VALENTINI. – Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria e per la protezione della fauna selvatica (397).

– BENEDETTI VALENTINI. – Modifica all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di accesso dei cacciatori negli ambiti territoriali di caccia (398).

– MASSIDDA. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (480).

– PORETTI ed altri. – Modifiche al codice civile e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia (510).

– BENEDETTI VALENTINI. – Abrogazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e nuova disciplina dell'attività venatoria (1029).

– CASTRO ed altri. – Modifiche alla legge statale 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria (1104).

- CORONELLA. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria (1122).
- FLERES. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di nuova disciplina dell'attività venatoria (1224).
- PORETTI e PERDUCA. – Divieto di immissione di cinghiali nel territorio nazionale (1476).
- e delle petizioni nn. 20, 273 e 808 ad essi attinenti.

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti» (n. 184).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- RUSCONI ed altri. – Disposizioni per favorire le società e le associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione dell'impiantistica sportiva (1813).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi (n. 61).
 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità» (n. 199).
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 14 aprile 2010, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto a parere sulla sussidiarietà:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) (n. COM 2010 61 definitivo).
-

COMMISSIONE STRAORDINARIA per la tutela e la promozione dei diritti umani

Mercoledì 14 aprile 2010, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione del sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Vincenzo Scotti, sulla procedura di revisione periodica universale del Consiglio dei diritti umani ONU cui l'Italia è attualmente sottoposta.

**COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani**

Mercoledì 14 aprile 2010, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale.

Audizione del sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Vincenzo Scotti, sulla procedura di revisione periodica universale del Consiglio dei diritti umani ONU cui l'Italia è attualmente sottoposta.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 14 aprile 2010, ore 14,30

Audizione di Cittadinanzattiva onlus.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 14 aprile 2010, ore 21

Esame delle modalità di attuazione della Relazione in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, approvata nella seduta del 18 febbraio 2010.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 14 aprile 2010, ore 14,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali:

- audizione del presidente e del direttore Generale dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA), dottor Carlo Siciliani e dottor Gabriele Mori.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledì 14 aprile 2010, ore 8,30 e 14

ORE 8,30

- Audizione del ministro degli affari esteri, Franco Frattini.

ORE 14

- Seguito dell'audizione del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomo.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 14 aprile 2010, ore 13,30

- Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE).
- Audizione del dottor Domenico Valpiani, consigliere per la sicurezza informatica e per la protezione delle infrastrutture critiche della Polizia di Stato.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 14 aprile 2010, ore 14,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione:

- Audizione del ministro dell'interno, Roberto Maroni.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione della legislazione

Mercoledì 14 aprile 2010, ore 14 e 20

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento del Senato, del seguente atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino dell'Istituto nazionale di statistica (Istat) (n. 190).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Mercoledì 14 aprile 2010, ore 14

Comunicazioni del Presidente.



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di martedì 13 aprile 2010

INDICE

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare OSCE *Pag.* 181

DELEGAZIONE ITALIANA PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E COOPERAZIONE IN EUROPA (OSCE)

Martedì 13 aprile 2010

Presidenza del Presidente
Riccardo MIGLIORI

La seduta inizia alle ore 14,10.

Comunicazioni del Presidente sulla Riunione autunnale dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE (Palermo, 8 – 11 ottobre 2010)

Riccardo MIGLIORI, *Presidente*, avverte di avere convocato la Delegazione per un aggiornamento sulle attività in corso e soprattutto per definire le proposte relative alla Riunione autunnale di Palermo, di cui si discuterà lunedì prossimo, 19 aprile, alla riunione a Copenhagen del *bureau* dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE.

Informa quindi sulla recente visita, lo scorso sabato 10 aprile, delle Delegazioni italiana e croata presso l'Assemblea OSCE nei comuni del Molise con minoranze linguistiche croate: Acquaviva Collecroce, San Felice del Molise e Montemitro. La Delegazione parlamentare italiana era composta dal Presidente della Delegazione italiana on. Riccardo Migliori e dal sen. Nino Randazzo mentre la Delegazione parlamentare croata era composta dal Presidente della delegazione croata Tonino Picula e dall'on. Frano Matusic, Presidente della Commissione Affari esteri del Parlamento croato. Agli incontri hanno partecipato l'Ambasciatore di Croazia a Roma, Tomislav Vidošević, i parlamentari del Molise, on. Sabrina De Camillis e i sen. Giuseppe Astore e Ulisse Di Giacomo. Nel corso della giornata i parlamentari italiani e croati hanno incontrato il Presidente della regione Molise, sen. Angelo Michele Iorio; il Presidente del Consiglio regionale del Molise, on. Michele Picciano; il Presidente della provincia di Campobasso, on. Nicola D'Ascanio; i sindaci dei tre comuni. La giornata ha rappresentato un'importante occasione di approfondimento della conoscenza di una realtà poco nota in Italia ed in Croazia, che riveste un profondo valore culturale ed offre un'ulteriore opportunità di amicizia e collaborazione tra i due Paesi. Nel corso degli incontri, è stato affrontato, in parti-

colare, il tema della tutela delle minoranze nazionali e delle minoranze linguistiche.

Riferisce quindi sulla missione svolta a Palermo, lo scorso 7 aprile, insieme con il senatore Vizzini, per incontrare il Sindaco di Palermo, on. Diego Cammarata, il Presidente della Provincia, on. Giovanni Avanti, e l'assessore Russo presso la Regione in rappresentanza del Presidente Lombardo. A tutti è stata illustrata l'iniziativa di ottobre a Palermo e chiesta la disponibilità a partecipare all'organizzazione degli eventi sociali.

Illustra quindi la bozza di programma della Riunione autunnale di Palermo: al riguardo, sottolinea, in particolare, la previsione dello svolgimento di un'intera giornata, venerdì 8 ottobre, del Forum del Mediterraneo, al quale si potrebbero invitare, oltre che i Paesi mediterranei partner per la cooperazione dell'OSCE, anche gli altri Paesi della sponda sud del Mediterraneo. Precisa che questa ipotesi è finalizzata a valorizzare maggiormente la dimensione mediterranea dell'OSCE, obiettivo unanimemente condiviso dalla Delegazione italiana e, da ultimo, segnalato dallo stesso Rappresentante speciale del Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE per gli affari del Mediterraneo. La Conferenza parlamentare comincerà sabato 9 ottobre, al mattino, e sarà suddivisa in tre mezze giornate da dedicare ai cosiddetti tre cestì dell'OSCE: la sicurezza e prevenzione dei conflitti, la cooperazione economica e la dimensione umana.

Riassume quindi i contributi offerti da alcuni parlamentari della Delegazione. Il senatore Del Vecchio si è offerto di svolgere un proprio ruolo, in quanto Presidente della sezione Mediterraneo orientale del gruppo italiano dell'Unione interparlamentare, per contattare i Paesi della sponda sud. Il senatore Compagna ha suggerito di affrontare nel Forum del Mediterraneo tematiche ulteriori rispetto a quelle tradizionalmente affrontate in ambito OSCE, ad esempio la cooperazione culturale, il diritto allo studio, la realizzazione di opere infrastrutturali. Il senatore Randazzo ha evidenziato il rischio che il tema della tutela dei diritti umani solleciti la suscettibilità di qualche Paese della sponda sud, per esempio con riferimento ai respingimenti degli immigrati clandestini ed ha proposto di invitare alla Riunione di Palermo un rappresentante dell'Unione africana. L'on. Mantini ha proposto di affrontare le questioni dei piani di investimento in materia di energia solare e della corruzione finanziaria. L'on. Mecacci ha evidenziato che vi sono Paesi dell'area OSCE in cui la lotta alla corruzione ed alla criminalità rappresenta in realtà uno strumento per la repressione dell'opposizione politica; ha quindi suggerito di invitare tra i relatori anche rappresentanti di soggetti non governativi, come Transparency international. L'on. D'Amico ha proposto di affrontare i seguenti temi a Palermo: contrasto ai traffici illeciti nel Mediterraneo (esseri umani, droga, armi, auto rubate); il problema del mantenimento e della salvaguardia delle identità socio-culturali dei singoli Paesi del Mediterraneo, con particolare riferimento a Cipro; dare seguito alla risoluzione approvata a Vilnius su «Linee guida per gli aiuti e l'assistenza ai rifugiati», prevedendo anche misure di «border sharing» tra gli Stati europei per la divisione dei rifugiati già presenti, in modo che non gravino solamente

sui Paesi di primo approdo; il sostegno allo sviluppo dei Paesi del sud del Mediterraneo, e del Centro Africa, per contrastare l'emigrazione principalmente motivata da problemi economici.

Sottolinea che le proposte avanzate andranno comunque sottoposte al Segretariato ed alla Presidenza dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, in occasione del *bureau* che si svolgerà a Copenhagen il prossimo 19 aprile.

Informa quindi che il prossimo 17 aprile sarà in Baku, su invito dell'Associazione per lo sviluppo della società civile in Azerbaijan e di Eurasie. Il prossimo 22 aprile, si recherà in Armenia su invito del Presidente della Delegazione armena all'Assemblea OSCE.

Per quanto attiene ai prossimi impegni, il Forum parlamentare transasiatico si svolgerà ad Almaty, in Kazakistan, dal 14 al 16 maggio: trattandosi di una missione impegnativa, per la distanza ed i costi, propone una forma di autoregolamentazione di massima, prevedendo la partecipazione di un rappresentante per gruppo. Ricorda che la partecipazione al Forum parlamentare transasiatico deve essere confermata entro il 20 aprile, anche per provvedere ai visti di ingresso nel Paese.

La sessione annuale, per la quale sollecita la più ampia partecipazione dei colleghi, si svolgerà ad Oslo, dal 6 al 10 luglio: la prenotazione alberghiera va effettuata entro il 28 maggio.

Avverte infine di avere espresso le proprie condoglianze, anche a nome della Delegazione, all'Ambasciatore di Polonia a Roma e al Presidente della Delegazione polacca all'Assemblea parlamentare dell'OSCE per il grave incidente aereo dello scorso 10 aprile.

Informa infine di essere stato nominato, dal Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, componente del Comitato ad hoc sulla trasparenza e la responsabilità.

Laura ALLEGRINI (*PdL*) osserva che il tema, sollevato dal giornalista Roberto Saviano, del coinvolgimento dell'OSCE nel controllo dell'influenza della mafia sulle elezioni, potrebbe essere oggetto di valutazione.

Riccardo MIGLIORI, *Presidente*, rispondendo alla senatrice Allegrini, osserva che Saviano aveva avanzato quella proposta alla vigilia delle elezioni regionali dello scorso 28 marzo, con un articolo sul quotidiano *La Repubblica*, cui aveva fatto seguito un'intervista sullo stesso giornale a Jens Enschenbaecher, portavoce dell'ODIHR: in proposito, aveva personalmente precisato che non vi erano precedenti di osservazioni dell'OSCE-ODIHR di elezioni amministrative in Paesi a democrazia avanzata. Osserva comunque che, sulla materia dell'osservazione internazionale delle elezioni, si potrebbero prevedere opportune razionalizzazioni, al fine di renderle più utili ed efficienti.

Emerenzio BARBIERI (*PdL*) ritiene, con riferimento alla proposta del Presidente di prevedere una limitata partecipazione al Forum parlamentare transasiatico in Kazakistan, per ragioni di *budget*, che occorra

in generale prevedere soluzioni equilibrate, che consentano la partecipazione complessiva dei componenti della Delegazione alle attività internazionali.

Quanto all'osservazione internazionale delle elezioni, riferisce in ordine alla sua esperienza in Kirghizistan e Tajikistan, dove ha personalmente riscontrato numerose violazioni dei principi di trasparenza e correttezza: ebbene, rispetto a tali situazioni, ritiene non utile la modulistica utilizzata e soprattutto sottolinea l'esigenza di rafforzare l'influenza politica nelle sedi internazionali dell'OSCE, in particolare nei casi in cui l'Organizzazione esprime giudizi critici sullo svolgimento delle operazioni elettorali.

Riccardo MIGLIORI, *Presidente*, rispondendo all'onorevole Barbieri, invita i componenti la Delegazione a predisporre proposte di risoluzione, da esaminare nella sessione annuale di Oslo, proprio sul tema dell'osservazione elettorale, per quanto attiene sia al miglioramento della modulistica utilizzata, sia al seguito da dare ai giudizi critici dell'Organizzazione sullo svolgimento delle elezioni.

Claudio D'AMICO (*LNP*) ribadisce la propria proposta di affrontare, nell'ambito delle problematiche mediterranee di interesse dell'OSCE, quella della situazione nell'isola di Cipro, ascoltando in proposito l'opinione della Delegazione di Cipro.

Quanto all'osservazione internazionale delle elezioni, ritiene che occorrerebbe razionalizzare la relativa attività, che adesso avviene in base all'invito dei Governi dei singoli Paesi.

Laura ALLEGRINI (*PdL*) osserva che l'osservazione internazionale delle elezioni dovrebbe avvenire, eventualmente in forma limitata, in tutti i Paesi dell'OSCE.

Riccardo MIGLIORI, *Presidente*, ringrazia i colleghi intervenuti e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 15.